

Trasimeno Servizi Ambientali S.p.A.

Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data

30/01/2015

**(e successivamente aggiornato in data 28/01/2016, in data 30/01/2019 e in data
30/01/2020)**

INDICE

1.	INTRODUZIONE	4
1.1	Contesto normativo di riferimento	4
1.2	Le società a partecipazione pubblica quali destinatarie della legge anticorruzione	7
1.3	La legge anticorruzione e il D.Lgs. 231/2001	9
1.4	Nozione di corruzione	11
1.5	Responsabile per l'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	12
1.6	La riforma della PA i: novità in materia di società pubbliche, servizi pubblici locali, anticorruzione/trasparenza	13
2.	TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.: NATURA GIURIDICA, ORGANIZZAZIONE E PRINCIPALI ATTIVITÀ	17
2.1	La gestione del ciclo dei rifiuti per l'Ente d'Ambito Territoriale Integrato n. 2	17
3.	GOVERNANCE DI T.S.A.	19
4.	OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLATRASPARENZA DI T.S.A.	23
5.	I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	28
5.1.	I delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I, del codice penale	28
5.2.	La funzione pubblica e il pubblico servizio	31
5.3.	Nozione di Pubblico Ufficiale	32
5.4.	Nozione di Incaricato di pubblico servizio	35
5.5.	Descrizione degli illeciti rilevanti ai fini della legge n. 190/2012	36
6.	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	59
6.1	Destinatari	59
6.2	La metodologia	60
6.3	Individuazione e gestione dei rischi di corruzione	63
6.3.1.	Analisi del contesto	67

I.	Analisi del contesto esterno.....	68
II.	Contesto interno.....	71
6.3.2.	La valutazione del rischio.....	73
I.	Analisi dei rischi.....	73
II.	Ponderazione dei rischi.....	73
6.3.3.	Trattamento del rischio.....	73
I.	Identificazione delle misure.....	74
II.	Programmazione delle misure.....	76
6.4.	MISURE GENERALI.....	76
A.	Formazione.....	76
B.	Incompatibilità e inconfiribilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la P.A.....	80
C.	Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower).....	81
C.1.	Modalità di segnalazione.....	84
C.2.	Segnalazioni ricevibili.....	84
C.3.	Gestione della segnalazione a cura del R.P.C.T.....	86
C.4.	Tutela del segnalante.....	88
D.	Codice Etico e sistema sanzionatorio.....	90
E.	Astensione in caso di conflitto di interesse.....	92
F.	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici.....	94
G.	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.....	95
H.	Informatizzazione dei processi.....	96
I.	Trasparenza.....	97
I.1.	Articolazione dei dati e delle informazioni da pubblicare (sezioni).....	100
I.2.	Monitoraggio dell'aggiornamento delle informazioni.....	101
I.3.	Accesso civico.....	102

J.	Rotazione (o misure alternative)	110
K.	Audit	112
6.5.	MISURE SPECIFICHE	113
7.	FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.....	113
8.	MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.....	114
	8.1. Monitoraggio da parte del R.P.C. T.....	114
	8.2. Sistema informativo per garantire il monitoraggio da parte dei soci	114
	8.3. Aggiornamento del PPCT.....	115
9.	ADEGUATA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE IDONEE AD IMPEDIRE LA COMMISSIONE DEI REATI.....	116
10.	ALLEGATI	117

1. INTRODUZIONE

1.1 Contesto normativo di riferimento

Sulla spinta di sollecitazioni di natura sovranazionale e comunitaria, con la Legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*» e meglio nota come “*Legge Anticorruzione*”, il Legislatore italiano ha introdotto nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano una specifica normativa intesa a rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto della corruzione all'interno della Pubblica Amministrazione.

A mezzo di Deliberazione Civit n. 72 dell'11 settembre 2013, adottata su proposta del Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 2°, lettera b) della l. 190/12 in questione, lo Stato italiano si è dotato del Piano Nazionale Anticorruzione per il triennio 2013-2015, dettando gli indirizzi di contrasto ai fenomeni corruttivi di carattere generale, e

somministrando le direttive specifiche per l'attuazione delle norme a livello di ciascuna singola Amministrazione.

Tale piano è stato successivamente oggetto di aggiornamento a mezzo di successiva Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015, recante "*Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione*".

Con la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, l'ANAC approva il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute (si veda in particolare il D.Lgs. 97/2016) di cui i soggetti destinatari dovranno tener conto nella fase di attuazione del P.N.A. nei loro Piani triennali di prevenzione della corruzione in particolare a partire dalla formazione dei Piani per il triennio 2017-2019.

Da ultimo, con delibera n.1208 del 22 novembre 2017 l'ANAC ha approvato l'Aggiornamento 2017 al PNA con particolare riferimento ai seguenti approfondimenti:

- le Autorità di Sistema Portuale
- la Gestione dei Commissari Straordinari nominati dal Governo
- le Istituzioni universitarie.

Infine con delibera n.1074 del 21 novembre 2018 l'Autorità ha approvato l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione con specifiche sezioni ai temi connessi alla gestione dei fondi strutturali, alla gestione dei rifiuti, alle Agenzie Fiscali, tenuto conto delle complessità e della delicatezza che caratterizzano tali ambiti.

Nel frattempo, il comparto disciplinare dell'anticorruzione è stato implementato con i principali decreti attuativi, emanati nel corso del 2013 – anche nell'esercizio di deleghe previste dalla Legge - per precisare ulteriormente la regolazione di alcuni aspetti applicativi:

- (i) il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ("*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*"), entrato in vigore il 20 aprile 2013, il quale pone in capo alle PP.AA., e

agli enti di diritto privato controllati partecipati dalle medesime, specifici obblighi di pubblicazione sui propri siti informatici per le attività amministrative di competenza;

- (ii) il Decreto Legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013 (*"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*), entrato in vigore il 4 maggio 2013, il quale disciplina le cause di inconferibilità e incompatibilità degli esponenti della P.A. e delle entità privatistiche partecipate;
- (iii) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 (*Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato in attuazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla l. n. 190/2012*), il quale rielabora i precedenti obblighi di condotta disciplinare del comparto pubblico integrandoli con diverse disposizioni in materia di contrasto alla corruzione;
- (iv) il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*), entrato in vigore il 23 giugno 2016, il quale modifica in parte la legge 190/2012 "anticorruzione" e la quasi totalità degli articoli del "decreto trasparenza", D. Lgs. 33/2013. Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva il mutamento dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, l'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l'attribuzione ad ANAC della competenza all'irrogazione delle stesse.
- (v) La Legge 30 novembre 2017, n. 179 - *Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017 la legge sul Whistleblowing.

1.2 Le società a partecipazione pubblica quali destinatarie della legge anticorruzione

L'art. 1, commi 60 e 61, della l. 190/12, attuato dall'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata del 24 luglio 2013, rivolge inoltre le disposizioni in materia di anticorruzione e relativi decreti attuativi anche verso i "soggetti di diritto privato" sottoposti al controllo delle regioni e degli enti pubblici locali.

Con l'approvazione del "Piano Nazionale Anticorruzione" (P.N.A.), adottato con Delibera Civit n. 72 dell'11 settembre 2013, l'ambito applicativo della normativa anticorruzione è stato peraltro espressamente rivolto anche verso gli enti a forma privatistica ma a sostanza pubblicistica, tra i quali gli **enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate dalla PA e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.**

Ai sensi del P.N.A., in particolare, per **enti di diritto privato in controllo pubblico** si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

A mezzo di comunicato congiunto del 24 dicembre 2014 e nota contestualmente approvata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Autorità Nazionale Anticorruzione hanno promosso *«un'interpretazione costituzionalmente orientata della predetta disposizione, che ne consente l'applicazione anche alle società nazionali controllate dalle amministrazioni centrali, nei termini sopra definiti, atteso che le stesse, in ragione del penetrante controllo esercitato dal Ministero (o da altra pubblica amministrazione), sono esposte ai medesimi rischi che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione in relazione alle pubbliche amministrazioni».*

Successivamente, con **Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015**, recante *«Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»*, l'**A.N.AC.** ha adottato una specifica disciplina

finalizzata ad **orientare gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica nell'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e della trasparenza**, con l'obiettivo primario “[...] *che essa non dia luogo ad un mero adempimento burocratico, ma che venga adattata alla realtà organizzativa dei singoli enti per mettere a punto strumenti di prevenzione mirati e incisivi*”.

Tali Linee guida hanno inciso sulla disciplina già prevista dal P.N.A., comportandone una rivisitazione e, più in particolare, l'integrazione e la sostituzione dei contenuti del P.N.A., laddove non compatibili.

Il D.Lgs. 97/2016 introduce importanti modifiche anche con riferimento all'ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza della P.A. In particolare l'art. 3 aggiunge al D.Lgs. 33/2013 l'articolo 2 bis secondo cui le norme sulla trasparenza si applicano alle 'Pubbliche Amministrazioni' nonché, in quanto compatibili:

- agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
- alle società in controllo pubblico (escluse le società quotate);
- alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro finanziati da Pubbliche Amministrazioni e con la totalità dei componenti degli organi designati da queste.

L'8 novembre 2017 l'ANAC approva la Delibera 1134 recante le “Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e gli enti di diritto privato controllati e partecipati dal Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici”. Il provvedimento, che sostituisce le precedenti linee guida adottate con determinazione n. 8/2015, tiene conto delle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché delle disposizioni introdotte con il d.lgs. 175/2016, modificato con d.lgs. 100/2017, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Con riferimento alle:

- a) Società o altri enti di diritto privato in controllo pubblico, inteso ai sensi dell'art.2 comma 1, lett.m del d.lgs.175/2016;
- b) e agli altri enti di diritto privato anche privi di personalità giuridica, in caso di sussistenza delle tre categorie di requisiti cumulativamente necessari per configurare il “controllo pubblico”.

le suddette Linee Guida prevedono che tali soggetti sono chiamati ad attuare la disciplina di cui al d.lgs.33/2013 nonché ad integrare “ove adottato il Modello 231 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge 190 del 2012” e che queste misure “siano ricondotte ricondotte in un unico documento unitario che tiene luogo del PTPC anche ai fini della valutazione dell’aggiornamento annuale e della vigilanza dell’ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del D.Lgs.231/01, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti”.

Con riferimento alla scelta adottata dalla Società per l'integrazione delle disposizioni del Modello 231 e del piano di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito anche PTCT) si veda quanto riportato al capitolo 3.

1.3 La legge anticorruzione e il D.Lgs. 231/2001

La Legge Anticorruzione presenta importanti interazioni con la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001, nella misura in cui tali entità abbiano già adottato in proprio i relativi Modelli Organizzativi 231 per le diverse finalità previste da tale comparto normativo.

In tali evenienze, le prescrizioni discendenti dal D.Lgs. 231/01 – secondo le indicazioni di cui al P.N.A. alla Determinazione A.N.A.C. n. 1134/2017 - si prestano alla coesistenza con le previsioni in materia di anticorruzione di cui alla l. 190/12, generando la necessità che si proceda ad una integrazione dei Modelli Organizzativi 231 adottati nell'esplicita prospettiva di contrasto alla corruzione, come sopra riportato.

Sotto il profilo teleologico e prescrittivo, i due modelli organizzativi (231 e 190) presentano le seguenti differenze di impostazione, da tenersi in debita considerazione nell'ambito delle attività di integrazione operativa:

- (i) **Ratio legis:** la finalità di entrambe le regolamentazioni consiste nel prevenire, attraverso l'identificazione dei rischi e la previsione di adeguati presidi e strumenti di controllo, la commissione di illeciti.

Tuttavia, la regolamentazione ex D.Lgs. 231/01 introduce un sistema preventivo, regolatorio e sanzionatorio per gli illeciti commessi nell'interesse dell'ente, avendo riguardo in primo luogo alle situazioni di *corruzione attiva*, laddove il sistema anticorruzione di cui alla l. 190/12 intende prevenire la commissione di illeciti anche a danno dell'ente, orientando dunque l'asse di indagine e verifica sul profilo prevalente della *corruzione passiva* commessa – nell'ampia nozione stabilita - nell'esercizio di funzioni o servizi pubblici.

- (ii) **Reati Presupposto:** la l. 190/12 reca un catalogo diverso di reati rispetto a quelli valevoli nel regime disciplinare del D.Lgs. 231/01, ed integra l'ampia nozione di "corruzione" ivi stabilita, elevando a condotte illecite presupposte anche quelle erariali e disciplinari nelle quali l'esercizio della condotta pubblica non sia conforme all'interesse pubblico sottostante, o sia comunque viziato per effetto di condizionamenti *ab externo*.

Nel presente P.P.C. rilevano dunque, sotto il profilo penale, oltre a quelle espressamente considerate per la redazione del Modello 231, ulteriori tipologie di reati contro la Pubblica Amministrazione, quali ad esempio il peculato (art. 314 c.p.), l'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), la rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 327 c.p.), l'omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.)¹, nell'ambito della generale rilevanza dei reati nei quali vi è un vantaggio per in singolo agente, ed un detrimento per l'ente di appartenenza.

¹ Per una trattazione più ampia dei reati contro la P.A. si rimanda al Paragrafo 4.5 del presente P.P.C.

- (iii) **Adozione:** la Legge Anticorruzione prevede che il soggetto all'interno dell'ente deputato all'adozione del P.T.P.C. delle PP.AA. sia l'organo di indirizzo politico dell'ente.
- (iv) **Soggetto Responsabile della Vigilanza:** la Legge Anticorruzione prescrive la nomina di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, organo necessariamente monocratico, mentre il D.Lgs. 231/2001 prevede la nomina di un Organismo di Vigilanza (O.d.V), che può essere sia monocratico che collegiale.

1.4 Nozione di corruzione

La Legge 190/2012 non reca una definizione specifica del concetto di "corruzione".

Una prima determinazione è reperibile nella Circolare n. 1 del 2013, nella quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha specificato come la corruzione debba intendersi alla stregua di «*un concetto comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che come noto è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter del codice penale e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni pubbliche ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo*».

Su identica linea interpretativa si pongono il P.N.A ed il relativo aggiornamento. Tale definizione, decisiva ai fini della predisposizione dei Piani di Prevenzione della Corruzione, ricomprende dunque:

- (i) l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I, del Codice Penale;
- (ii) le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni

attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Come precisato nel Piano di Aggiornamento al P.N.A., «*occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse*».

1.5 Responsabile per l'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Nel 2015, il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato l'Ing. Luciano Sisani quale Responsabile per l'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con il compito di coordinare l'attività di elaborazione e di attuazione del Piano medesimo.

A partire dal 26 giugno 2018, la Società ha individuato il Sig. Alunni Proietti Massimo quale nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito anche R.P.C.T.)

Alla luce di quanto previsto nel P.N.A. e dalla normativa vigente, in particolare, al Responsabile per l'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sono stati attribuiti i seguenti compiti:

- verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- individuare il personale da inserire nei programmi di formazione.

A fronte dei suddetti compiti, potranno configurarsi in capo al R.P.C.T., ove compatibili con la struttura e la natura giuridica della Società, le responsabilità contemplate dal P.N.A. e dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione.

Considerata, peraltro, la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del R.P.C.T. sono state svolte e saranno svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di vigilanza.

1.6 La riforma della PA i: novità in materia di società pubbliche, servizi pubblici locali, anticorruzione/trasparenza

A. Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica,

In data 8 settembre 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 il **D.Lgs. 175/2016 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"**, in attuazione della riforma **Madia**. Successivamente è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26/6/2017 il decreto correttivo al T.U. in materia di società partecipate.

Il Decreto Partecipate dà attuazione all'art. 18 della legge delega di riforma della pubblica amministrazione n. 124/2015, ispirata dagli obiettivi di garantire gestione efficiente, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (cfr. art. 1, comma 2).

In estrema sintesi, il nuovo Decreto Partecipate (i) individua i criteri sulla base dei quali sarà possibile costituire e gestire le società partecipate, (ii) prevede la drastica riduzione delle società a partecipazione pubblica e conseguentemente (iii) incide sulla nozione stessa di "società pubblica", definendo una serie di regole specifiche per queste società che concorrono a delineare una sorta di "statuto giuridico speciale" delle società a partecipazione pubblica. Sono altresì presi in esame aspetti inerenti la disciplina del personale delle società pubbliche quali gli emolumenti, i tetti massimi per la retribuzione degli amministratori e i divieti di assunzioni.

Tra le principali novità introdotte dal decreto correttivo è previsto:

- che l'attività di autoproduzione di beni e servizi possa essere strumentale agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- che sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti rinnovabili e che le università possono costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;
- l'intesa in Conferenza Unificata per: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico; il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico, nel caso di società controllate dalla regione o da enti locali; il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali volto a disciplinare le modalità di trasmissione dell'elenco del personale eccedente;
- per le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, la facoltà di riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle amministrazioni stesse con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza che ciò rilevi nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente
- la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse economico generale fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché queste ultime abbiano in corso o ottengano l'affidamento del servizio tramite procedure a evidenza pubblica. Resta ferma in ogni caso l'applicazione di quanto previsto per le società in house, al fine di salvaguardare la disciplina europea e con essa la previsione secondo la quale tali società devono garantire che oltre l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci, potendo agire fuori da tale ambito solo ed esclusivamente per il restante 20%;

- che ai fini dell'applicazione del criterio del fatturato medio non superiore al milione di euro, il primo triennio rilevante sia il triennio 2017-2019 e nelle more della prima applicazione di tale criterio si considerino rilevanti, in via transitoria, le partecipazioni in società che, nel triennio antecedente all'adozione di tali misure, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;
- la proroga al 30 settembre 2017 del termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni possedute;
- la proroga al 30 settembre 2017 del termine entro il quale le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze;
- la fissazione al 31 luglio 2017 del termine per l'adeguamento delle società a controllo pubblico alle disposizioni in tema di governance societaria.

B. Decreto legislativo recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Tra le principali novità del decreto è previsto:

i ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza

I destinatari degli obblighi di trasparenza sono ora ricondotti a tre categorie di soggetti:

- 1) pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2000, ivi comprese le autorità portuali nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, destinatarie dirette della disciplina contenuta nel decreto (art. 2-bis, co. 1);
- 2) enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, sottoposti alla medesima disciplina prevista per le p.a. «*in quanto compatibile*» (art. 2-bis, co. 2);

3) società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato soggetti alla medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le p.a. «*in quanto compatibile*» e *limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea*» (art. 2-bis, co. 3).
Con riferimento ai soggetti elencati nei punti 2) e 3) si rinvia a specifiche Linee guida di modifica della delibera ANAC n. 8/2015 e a un apposito atto d'indirizzo per gli ordini professionali.

ii Programmazione della Trasparenza

Piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT) come già indicato nella delibera n. 831/2016 dell'Autorità sul PNA 2016. Le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti, pertanto, ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza. Come già chiarito nel PNA 2016, in una logica di semplificazione e in attesa della realizzazione di un'apposita piattaforma informatica, non deve essere trasmesso alcun documento ad ANAC. I PTPCT devono, invece, essere pubblicati sul sito istituzionale tempestivamente e comunque non oltre un mese dall'adozione.

iii Pubblicazione dei dati

Con l'art. 6, co. 3 del d.lgs. 97/2016 viene inserito, ex novo, nel d.lgs. 33/2013 il Capo I-Ter «Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti», con l'intento di raccogliere al suo interno anche gli articoli dedicati alla qualità delle informazioni (art. 6); ai criteri di apertura e di riutilizzo dei dati, anche nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali (artt. 7 e 7-bis); alla decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione (art. 8); alle modalità di accesso alle informazioni pubblicate nei siti (art. 9), il d.lgs. 97/2016 è intervenuto integrando e /o modificando il contenuto degli obblighi di pubblicazione dei dati.

iv Il nuovo accesso civico

Si prevede una nuova forma di accesso civico, da parte di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, in relazione a tutti i dati e documenti detenuti dalle P.A., ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti. Il rilascio dei documenti richiesti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla P.A. per la riproduzione dei supporti materiali. Viene inoltre dettata una disciplina puntuale per tutelare eventuali controinteressati.

2. TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.: NATURA GIURIDICA, ORGANIZZAZIONE E PRINCIPALI ATTIVITÀ

Trasimeno Servizi Ambientali S.p.A. (da qui in poi, per brevità, anche la «Società» o semplicemente «T.S.A.»), è stata costituita nel 1990 su iniziativa dei Comuni del Lago Trasimeno e di Corciano, con l'obiettivo di gestire i servizi di igiene urbana a favore delle corrispondenti municipalità, ed è attualmente partecipata al 52% dai Comuni del Trasimeno (Castiglione del Lago, Città della Pieve, Corciano, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegara, Tuoro sul Trasimeno), al 37,92% dalla Gesenu S.p.A., e per il restante 10,08% dalla Cooperativa Vetreria Piegarese.

2.1 La gestione del ciclo dei rifiuti per l'Ente d'Ambito Territoriale Integrato n. 2

Nel 2008, all'esito dell'emanazione del Piano d'ambito dei Rifiuti, l'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 dell'Umbria (A.T.O. n. 2), poi Ente d'Ambito Territoriale Integrato n. 2 (A.T.I.), ha indetto una procedura aperta, di carattere comunitario, per l'affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti a livello d'ambito, avente segnatamente ad oggetto i servizi di raccolta, spazzamento, trasporto, recupero, smaltimento e monitoraggio.

Alla procedura ha partecipato un raggruppamento temporaneo di imprese costituito da soggetti parzialmente pubblici e totalmente privati (Gesenu S.p.A., Ecocave S.p.A., SIA S.p.A. e T.S.A. S.p.A.), alcuni dei quali rivestivano già la qualità di precedenti gestori del ciclo rifiuti in favore di Comuni ricadenti nell'ambito territoriale.

Con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Istituzionali al Cittadino del Comune di Perugia – in qualità di ente capofila dell'ATI n. 2 - n. 45 del 10 novembre 2009, il raggruppamento di cui sopra è risultato aggiudicatario della procedura in oggetto.

Successivamente, mediante atto per notaio Brunelli dell'11 novembre 2009 (rep. 116916, racc. 36123), il raggruppamento ha costituito una società di progetto (Special Purpose Vehicle, SPV), la GEST s.r.l., destinata ad operare quale interfaccia dei suddetti gestori nelle attività di esecuzione del servizio conseguito dall'Ente d'Ambito, e per esso dai Comuni che ne fanno parte.

In data 9 dicembre 2009 hanno quindi trovato formalizzazione i contratti per l'affidamento del servizio in questione, intercorrenti rispettivamente tra ATI n. 2, la GEST e i singoli Comuni serviti, aventi durata dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2024, per una decorrenza complessiva di 15 anni (di seguito, anche il «**Contratto di Servizio**»).

La GEST ha affidato in via operativa la gestione dei servizi subastati ai propri soci, secondo quanto consentito dai contratti di servizio (cfr. art. 10), conformemente a quanto stabilito nell'ambito dello statuto della medesima (art. 8).

Verso T.S.A., l'affidamento si è in particolare perfezionato a mezzo di contratto del 27 gennaio 2010 con la GEST, in virtù del quale «I servizi oggetto della concessione di cui in premessa, in adempimento dei patti intercorsi, sono assegnati a ciascuno dei soci secondo le attribuzioni qualitative, quantitative e territoriali definite nel prospetto allegato sotto la lettera C, già approvato nella fase associativa, che le parti confermano e sottoscrivono per adesione» (art. 2, comma 1°).

Con successivo accordo del 21 giugno 2012, la GEST ha affidato alla T.S.A. la gestione degli impianti di discarica di Borgo Giglione, e quella della stazione di trasferimento di Magione.

Attualmente, nell'ambito della GEST s.r.l. e nell'economia complessiva della corrispondente compagine soggettiva, la T.S.A. svolge dunque operativamente il servizio di gestione integrata dei rifiuti nei confronti delle medesime Amministrazioni comunali che partecipano al capitale della T.S.A. stessa, con l'effetto di aver riassunto per effetto di formale gara, all'esito di un

confronto concorrenziale ad evidenza pubblica, le attività in precedenza gestite in regime di affidamento diretto.

3. GOVERNANCE DI T.S.A.

3.1. Organi Sociali

Sulla base di quanto previsto dallo **Statuto** della Società, gli Organi Sociali di T.S.A sono l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

A seguire una breve descrizione dei caratteri fondamentali dei suddetti Organi:

a) **Assemblea dei Soci**

- **Presidente:** l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza da persona eletta dall'Assemblea. Il Presidente nomina un segretario anche non azionista²;
- **Diritto di Intervento:** possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto; nell'avviso di convocazione può essere stabilito che possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei Soci³;
- **Deliberazioni:** l'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci⁴.

L'Assemblea dei Soci è competente a deliberare con le modalità e sugli argomenti previsti dalla legge e dallo statuto, in forma ordinaria e straordinaria.

Le azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sono di due categorie⁵:

2 Statuto della Società T.S.A. Spa, Titolo III, art 11.

3 Statuto della Società T.S.A. Spa, Titolo III, art 9.

4 Statuto della Società T.S.A. Spa, Titolo III, art 7.

5 Statuto della Società T.S.A. Spa, Titolo II, art 6.

- **"A"** quelle di proprietà dei Comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Corciano, Magione, Paciano, Panicale, Passignano Sul Trasimeno, Piegara, Tuoro Sul Trasimeno;
 - **"B"** quelle di proprietà di privati (Vetreteria Cooperativa Piegarese e Gesenu Spa).
- Tutte le azioni, "A" e "B", godono degli **stessi diritti**, salvo specifiche disposizioni previste dallo Statuto limitatamente alle delibere aventi per oggetto la nomina degli Amministratori e dei Sindaci, e in particolare:
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere scelto tra quei Consiglieri, eletti dall'Assemblea, nominati dai Soci possessori delle azioni di categoria "A";
 - il Presidente del Collegio Sindacale, un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente, devono essere nominati dai possessori delle azioni di categoria "B";
 - un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente devono essere nominati dai possessori delle azioni di categoria "A".⁶

b) Consiglio di Amministrazione

- **Componenti:** lo Statuto⁷ stabilisce che il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un numero variabile da cinque a sette membri che, previa determinazione del numero da parte dell'Assemblea, dovranno essere eletti secondo le indicazioni e prescrizioni previste dallo Statuto.
L'attuale CdA è composto da cinque membri ed è stato nominato dall'Assemblea dei Soci con atto del 12 aprile 2017;
- **Durata in Carica:** gli amministratori durano in carica sino ad un massimo di tre esercizi;

⁶ Statuto della Società T.S.A. Spa, Titolo III, art 12.

⁷ Statuto della Società T.S.A. Spa, Titolo IV, art 13.

- **Poteri di Gestione:** il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione di quelli riservati per legge all'assemblea⁸;
- **Potere di Nomina e di Delega:**
 - il Consiglio, quando non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri, nominati dall'Assemblea degli azionisti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, (che deve essere scelto tra le persone che sono state nominate dai Soci possessori delle azioni di categoria "A") e un segretario, anche estraneo al Consiglio;
 - il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i suoi membri, un Consigliere Delegato (che deve essere scelto fra i Consiglieri che sono stati nominati dai Soci possessori delle azioni di categoria "B"), determinandone i poteri. Al Consigliere delegato, nominato a norma dell'art 15 secondo comma, vengono conferiti i poteri che il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuni e comunque inerenti all'ordinaria amministrazione della Società, compresi la rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale nell'ambito dei poteri conferiti e delle materie oggetto di delega. Il Consiglio può altresì delegare ulteriori attribuzioni ad uno o più dei suoi membri ai sensi di quanto previsto dall'art. 2381 c.c.⁹;
- il Consiglio può altresì nominare direttori generali, direttori e procuratori, determinandone i poteri, le attribuzioni e gli emolumenti. Questi ultimi possono partecipare ai Consigli di amministrazione con funzioni consultive e propositive¹⁰;
- **Potere di rappresentanza della Società:** la rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale, sia di fronte ai terzi sia in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Al Consigliere Delegato spetta la rappresentanza

8 Statuto della Società T.S.A. Spa, Titolo IV, art 18.

9 Statuto della Società T.S.A. Spa, Titolo IV, art 20.

10 Statuto della Società T.S.A. Spa, Titolo IV, art 15.

della Società e l'uso della firma sociale, sia di fronte ai terzi sia in giudizio, nei limiti delle sue attribuzioni.¹¹

c) Collegio Sindacale

- **Funzioni:** il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento¹²;
- **Composizione:** il Collegio Sindacale è costituito tre sindaci effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci, che nomina altresì il Presidente;
- **L'attuale collegio sindacale è stato nominato dall'Assemblea dei Soci, con atto 31/07/2017.**

3.2. Titolari di Cariche/Qualifiche

Si riporta a seguire l'elenco delle cariche/qualifiche deliberate nella seduta del C.d.A. del 12/06/2018:

- Direttore Generale
- Sistemi di Gestione Integrati
- Servizi Tecnici e Commerciali
- Responsabile Gestione Operativa Igiene Urbana
- coordinamento Tecnico/Operativo
- Capi Squadra Igiene Urbana
- Capo Squadra Centri di raccolta
- Responsabile Impianti
- coordinamento Tecnico/Operativo Discarica
- Tecnico Ambientale Energia/Impianti

11 Statuto della Società T.S.A. Spa, Titolo IV, art 21.

12 Statuto della Società T.S.A. Spa, Titolo V, art 22.

- Tecnico Ambientale PMC e AIA
- Responsabile Ufficio Forniture e Appalti
- Responsabile HR/IT/Privacy/Finance
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
- Medico competente
- Responsabile lavoratori sicurezza (RLS)
- Tesoreria e contabilità
- HR\IT privacy

4. OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLATRASPARENZA DI T.S.A

La Società, tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015, ha compiuto rilevanti sforzi finalizzati ad ottemperare alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza e, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2015, ha adottato il primo Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In data 30 ottobre 2018 mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, la Società ha definito i seguenti obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza (co 8, art 1 L 190/2012 sostituito dall'art. 41 del d.lgs. 97/2016):

- riduzione delle opportunità che possano verificarsi casi di corruzione e di illegalità attraverso la promozione dell'utilizzo degli strumenti e delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente attraverso la definizione e l'attuazione di effettive e concrete misure di prevenzione;
- Innalzamento del grado di diffusione presso tutto il personale della cultura della trasparenza ed integrità tramite attività di formazione generale (rivolta a tutti i dipendenti sui temi dell'etica e della legalità) e specifica (rivolta a dirigenti e dipendenti addetti alle aree a rischio) ed informazione del proprio personale dipendente e dei soggetti con cui l'Azienda si interfaccia;

- incrementare la capacità di individuare casi di corruzione o di illegalità all'interno dell'Azienda attraverso la promozione di azioni di verifica sull'utilizzo degli strumenti previsti per il contrasto della corruzione (es audit);
- considerare il contrasto alla corruzione come uno degli elementi della performance aziendale;
- formalizzazione di specifiche procedure per la regolamentazione dei seguenti processi:
 - o acquisizione di beni, servizi e forniture
 - o selezione di personale
 - o definizione del budget annuale
 - o gestione rapporti con i Soci
- definizione di procedure interne per la segnalazione di comportamenti a rischio e per la tutela del whistleblower (tutela del dipendente per la segnalazione degli illeciti);
- definire gli obblighi di informazione nei confronti del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione circa il funzionamento e l'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività valutate a rischio di corruzione;
- promozione di una gestione trasparente della performance organizzativa;
- Individuazione di maggiori livelli di trasparenza e di integrità attraverso un miglioramento della fase relativa alla pubblicazione dei dati e della qualità degli stessi.

Successivamente in data 30 gennaio 2019, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, la Società ha proceduto all'aggiornamento del piano per tener conto:

- delle modifiche organizzative intervenute;
- degli aggiornamenti normativi e delle ulteriori indicazioni dell'ANAC;
- della definizione degli obiettivi strategici dell'organo di vertice.

Il presente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, quale parte integrante e sostanziale del MOG 231 adottato da T.S.A., costituisce un documento programmatico della Società, nel quale confluiscono le strategie e le metodologie per la prevenzione ed il contrasto

della corruzione, che il R.P.C.T. ha elaborato congiuntamente agli altri soggetti coinvolti nella predisposizione del Piano medesimo.

All'interno del presente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sono inseriti i contenuti obbligatori previsti dal P.N.A. dalle determinazioni ANAC e dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione, nonché le ulteriori misure che si rendono necessarie al fine della riduzione del rischio di corruzione.

Il P.N.A. 2016 chiarisce che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano i PTPC (ovvero le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

Successivamente in data 30 gennaio 2020, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, la Società ha ulteriormente proceduto all'aggiornamento del piano, tenendo altresì conto:

- degli obiettivi strategici definiti dall'organo di vertice;
- delle attività di revisione della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet della Società in conformità alla delibera ANAC 1134/2017, relativa alla attuazione degli obblighi di trasparenza in capo alle società in controllo pubblico, ai sensi del D. Lgs. 175/2016;
- del nuovo PNA approvato dall'A.N.A.C. con delibera 1064, in data 13 novembre 2019 segnatamente per quanto riguarda la sezione "trasparenza".

La Società sta ultimando nel proprio sito internet la riorganizzazione delle voci delle sottosezioni indicate all'allegato alla predetta delibera ANAC, di modo da poter procedere anche ad una corretta individuazione dei documenti che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Rispetto alle modalità di gestione degli accessi civici da parte degli interessati, Le Linee Guida ANAC 1309/2016 e la circolare del Ministro della semplificazione e della pubblica

amministrazione 2/2017 prevedono la pubblicazione del Registro degli accessi, che la Società sta implementando. Il registro contiene l'elenco delle richieste di accesso presentate a Tsa S.p.a. e riporta l'oggetto e la data dell'istanza e il relativo esito con la data della decisione. L'elenco delle richieste dovrà essere aggiornato semestralmente, come indicato nell'Allegato 1 delle Linee Guida ANAC - Delibera n. 1309/2016 (allegato anche al presente PTPCT).

Rispetto ai flussi e alle procedure per la trasmissione e pubblicazione dei dati e documenti, la Società intende meglio definire le procedure relative alla trasmissione e pubblicazione delle informazioni, ai sensi dell'art. 10, comma 1, D. Lgs. 33/2013; rendendo – altresì – più efficaci le attività di monitoraggio del piano e la trasmissione dei report trimestrali da parte dei responsabili delle funzioni aziendali e degli altri soggetti indicati nel piano.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge Anticorruzione, con il presente documento la Società ha inteso sviluppare ed adottare il proprio Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con la finalità di rafforzare, nel contrasto e nella prevenzione della corruzione, il sistema di controllo interno e di prevenzione tenuto conto di quanto già implementato dalla Società (Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/01, ecc.) e cogliendo altresì l'opportunità fornita dalla Legge Anticorruzione per introdurre nuove e ulteriori misure, con un'azione coordinata per l'attuazione di efficaci tecniche di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità.

In merito al coordinamento tra il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/01 della Società ed il presente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, si segnala che la Società ha optato per una soluzione che dal punto di vista "formale" tiene separati i due documenti benché integrati tra di loro con particolare riferimento alla definizione del sistema di controllo.

La Società ha, inoltre, posto in essere tutti gli interventi necessari a garantire il puntuale adempimento delle disposizioni di legge in tema di trasparenza, attraverso:

- la previsione di una specifica sezione del Piano in cui sono indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto;
- la nomina del Responsabile per la Trasparenza;
- la collocazione sul sito istituzionale di una apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” in cui pubblicare documenti, informazioni o dati a cui il cittadino ha libero accesso.

Il Piano adottato dalla Società, coerentemente con quanto previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione, configura un insieme di strumenti e misure di prevenzione dei reati richiamati dalla Legge Anticorruzione.

Il Piano si basa sui seguenti elementi fondamentali:

- definizione degli obiettivi strategici;
- individuazione delle attività a rischio;
- programmazione della formazione mirata per le aree a maggior rischio corruzione;
- individuazione di procedure per l’aggiornamento;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza;
- regolamentazione del sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni ai fini del monitoraggio;
- introduzione di un sistema disciplinare, includendo le sanzioni per i casi di illecito.

Il Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza, una volta adottato, è trasmesso a tutti i soci di T.S.A. ed è pubblicato sul sito aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Di tale pubblicazione è data comunicazione ai dipendenti e ai collaboratori mediante posta elettronica, affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni.

Il Piano verrà altresì consegnato ai nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione dei relativi contenuti.

5. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Come precedentemente rilevato, assumono rilevanza ai sensi della legge n. 190/12:

- i. l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I, del Codice Penale;
- ii. le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di **tentativo**.

Per maggior chiarezza si espongono in dettaglio le due categorie considerate.

5.1. I delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I, del codice penale

Il concetto di Pubblica Amministrazione in diritto penale viene inteso in senso ampio, comprendendo l'intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici; pertanto, i reati contro la Pubblica Amministrazione perseguono fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento non solo dell'attività – in senso tecnico – amministrativa, ma anche di quella legislativa e giudiziaria.

Viene, quindi, tutelata la Pubblica Amministrazione intesa come l'insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici.

Si rammenta che un'elencazione delle pubbliche amministrazioni è contenuta nell'art. 1 co. 2, D.Lgs. n. 165/2001 n. 165, che, al dichiarato fine di disciplinare "l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", precisa che "per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli

istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al d.lgs. 30 luglio 1999 n. 300”.

La nozione di ente pubblico non trova, invece, una definizione normativa specifica, in ambito penalistico.

In passato, la giurisprudenza penale ha ad esempio escluso la qualifica di ente pubblico, ai sensi del reato di cui all'art. 640 co. 2 c.p. (truffa ai danni dallo Stato), agli enti pubblici economici che siano stati trasformati in imprese private ai sensi della l. 8.8.1992 n. 395 (come accaduto per ENEL, ENI, Ferrovie dello Stato, Poste, ATM).

Secondo i più recenti orientamenti interpretativi, peraltro, la struttura societaria (es. società di capitali) dell'ente non costituisce più di per sé sola elemento dirimente per escluderne la natura pubblicistica, dovendo farsi riferimento ad altri parametri.

In base alla definizione accolta in ambito comunitario, recepita anche in alcune pronunce giurisprudenziali italiane, ai fini della qualificazione di un ente come “organismo di diritto pubblico”, devono infatti sussistere cumulativamente i seguenti tre requisiti:

- a) l'ente dev'essere dotato di personalità giuridica;
- b) la sua attività dev'essere finanziata in modo maggioritario ovvero soggetta al controllo o alla vigilanza da parte dello Stato o di altro ente pubblico territoriale o di organismo di diritto pubblico;
- c) l'ente (anche in forma societaria) dev'essere istituito per soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale. In particolare quest'ultimo requisito

non sussiste quando l'attività sia svolta nel mercato concorrenziale e sia ispirata a criteri di economicità, essendo i relativi rischi economici direttamente a carico dell'ente.

I reati contro la Pubblica Amministrazione

Il Libro II, Titolo II del Codice Penale si divide in tre Capi e precisamente:

Capo I- *Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione (art. 314- 335 bis c.p.)*

Capo II- *Dei delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 336-356 c.p.)*

Capo III- *Disposizioni Comuni ai precedenti Capi (artt.357-360)*

Nei reati di cui al Capo I (delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione) la condotta incriminata proviene da soggetti interni della P.A.; mentre nei reati di cui al Capo II (delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione) al contrario, l'aggressione è arrecata da soggetti estranei alla P.A..

Si precisa che nonostante il P.N.A. abbia fatto riferimento solo al Capo I, al fine di una più ampia attività di Prevenzione della Corruzione in senso lato, si precisa che nel presente Piano sono stati esaminati anche i reati previsti al Capo II, quali ad esempio la **Turbata libertà degli incanti** (art. 353 c.p.) e **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente** (art. 353 bis c.p.)

Il "bene giuridico" tutelato nei reati in esame è da rinvenire nell'interesse della Pubblica Amministrazione all'imparzialità, correttezza e probità dei funzionari pubblici, ed in particolare, che gli atti di ufficio non siano oggetto di mercimonio o di compravendita privata.

L'attività amministrativa trova, infatti, un preciso referente di rango costituzionale nell'art. 97 comma 1 della Cost. che per essa fissa i parametri del Buon andamento e dell'Imparzialità della Pubblica Amministrazione.

L'art. 97 infatti, espressamente dispone *"I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le*

responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”.

Buon andamento significa svolgimento corretto e regolare dell'attività amministrativa da intendersi come capacità di perseguire i fini che le vengono assegnati dalla Legge.

Imparzialità significa che la P.A. nell'adempimento dei propri compiti deve procedere ad una comparazione esclusivamente oggettiva degli interessi contrapposti senza operare arbitrarie discriminazioni.

5.2. La funzione pubblica e il pubblico servizio

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione, ai fini del diritto penale, sono coloro che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Per funzione pubblica si intendono le attività che attengono alla funzione legislativa, giudiziaria e amministrativa. Mentre non sorgono problemi nell'individuazione dei soggetti che esercitano una pubblica funzione legislativa o giudiziaria, la legge dedica particolare attenzione alla pubblica funzione amministrativa.

In particolare, ai sensi dell'art. 357 c.p., «è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».

Le attività riconducibili alla funzione pubblica sono, dunque, caratterizzate dall'esercizio di:

- potere deliberativo: cioè di quel potere che si sostanzia in tutte quelle forme di manifestazione all'esterno della volontà dell'ente pubblico;
- potere autoritativo: cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. *potere d'imperio*, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione

di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;

- potere certificativo, cioè il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

Per pubblico servizio si intendono, invece, le attività disciplinate da norme di diritto pubblico, caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I delitti contro la Pubblica Amministrazione presuppongono la presenza di un soggetto rivestito di una specifica qualifica (cd. reati propri).

Prima di passare all'esame delle singole figure è necessario esaminare, anche ai fini di operare delle distinzioni e degli inquadramenti all'interno dell'organico della Società, i concetti di:

- **Pubblico Ufficiale**
- **Incaricato di Pubblico servizio**

Infatti, tali qualifiche costituiscono un tema centrale per l'interpretazione di numerose disposizioni incriminatrici e, più in generale, per delimitare i confini della tutela penale della pubblica amministrazione.

5.3. **Nozione di Pubblico Ufficiale**

La nozione di Pubblico Ufficiale si ricava espressamente dall'art. 357 del codice penale che recita espressamente: *“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa¹³. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti*

13 Le funzioni giudiziaria e legislativa sono tali in quanto pubbliche funzioni. Diverso sarà per la funzione amministrativa della quale il legislatore ha indicato le condizioni che saranno indicative di volta in volta per l'assunzione della qualità di pubblico ufficiale a colui che espleta una semplice attività amministrativa materiale.

autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Lo *status* di pubblico ufficiale era tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all'interno dell'amministrazione pubblica, come può esserlo ad esempio un impiegato statale.

Come ribadito diverse volte dalla Corte suprema di Cassazione, un rapporto di subordinazione o di dipendenza con un ente pubblico non è necessariamente il presupposto per l'attribuzione dello status di pubblico ufficiale. Infatti, è da considerarsi pubblico ufficiale anche chi: *“concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della pubblica amministrazione, con azioni che non possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche”.*

Dopo la legge 26 aprile 1990 n. 86, ormai la qualifica viene attribuita sulla base della funzione ricoperta, come peraltro confermato dalla giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione, secondo cui: *“È ormai irrilevante la qualifica formale della persona all'interno dell'amministrazione”*

La Cassazione ha quindi ribadito che la qualifica vada riconosciuta anche a chi, pur se privato cittadino, possa esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, considerati anche disgiuntamente tra loro, ma occorre sempre verificare se l'attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico; in specie la Corte afferma che *“la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p., deve esser riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono - quale che sia la loro posizione soggettiva - formare e manifestare, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la volontà della p.a., ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati.*

Alla luce di quanto sopra sono da considerarsi pubblici ufficiali, coloro che:

- concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;

- sono muniti di poteri:
 - decisionali;
 - di certificazione;
 - di attestazione;
 - di coazione¹⁴;
 - di collaborazione, anche saltuaria¹⁵.

I pubblici ufficiali sono soggetti a una disciplina peculiare sotto il profilo penale, derivante dal loro status.

Essi soltanto possono pertanto rendersi colpevoli di alcuni delitti tipici contro la pubblica amministrazione (cd. Reati propri) quali:

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione Propria (art. 319 c.p.);
- Corruzione Impropria (art. 318 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Peculato (art. 314 c.p.);
- Rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.);
- Rifiuto e omissione d'atti d'ufficio (art. 328 c.p.).

Per il dettaglio degli articoli e delle condotte si fa riferimento al seguente Paragrafo 4.5.

14 Cass. Pen., Sez. VI, n. 148796/1981;

15 Cass. Pen., Sez. VI, n. 166013/1984;

5.4. Nozione di Incaricato di pubblico servizio

La nozione di “Incaricato di pubblico servizio”, è prevista nell’art. 358 c.p. che dispone “*Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*”.

Dal dettato della norma emerge che il pubblico servizio, pertanto, è assoggettato alla medesima disciplina inerente la funzione pubblica, difettando, tuttavia, dei poteri tipici che la connotano (ovvero quelli deliberativi, autoritativi e certificativi) e richiedendo un’attività che non si esaurisca nella mera esecuzione di ordini o istruzioni altrui o nel dispiegamento della forza fisica. Ai fini del riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio è richiesto, infatti, un minimo di potere discrezionale, che implichi lo svolgimento di mansioni “intellettuali” in senso lato¹⁶.

In seguito alla novella apportata dalle leggi n. 86/1990 e n. 181/1992 all’art. 358 c.p., analogamente a quanto avvenuto per i **pubblici ufficiali** (art. 357 c.p.), anche la qualifica dell’incaricato di pubblico servizio non è più tradizionalmente legata al **ruolo formale ricoperto dal soggetto all’interno della pubblica amministrazione**, rilevando bensì la natura pubblicistica dell’attività svolta in concreto dallo stesso.

Sia per i pubblici ufficiali che per gli incaricati di pubblico servizio è vigente l’obbligo di legge previsto dall’art. 331 c.p. “**Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio**”.

Tale articolo prevede infatti che “*Salvo quanto stabilito dall’articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro*

16 Cass. n. 10138/1998; Cass. n. 467/1999.

servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero”.

5.5. Descrizione degli illeciti rilevanti ai fini della legge n. 190/2012

Si elencano a seguire le fattispecie delittuose esaminate ai fini del presente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza fornendo una sintetica esposizione delle condotte e dei soggetti che possono commettere tali illeciti:

I reati contro la Pubblica Amministrazione

Libro II, Titolo II, Capo I

Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione (art. 314- 335 bis c.p.)

La maggior parte dei suddetti reati (fatti salvi quelli di cui agli artt. 316-bis, 316-ter e 331) è applicabile ai dipendenti della Società, solo laddove i medesimi rivestano la qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di un pubblico servizio, come sopra definiti.

REATO	DESCRIZIONE REATO	CONDOTTA
Peculato (art. 314 c.p.)	«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Si applica la	Condotta: il delitto di peculato si configura con l'indebita appropriazione di denaro o altra cosa mobile che si trova, al momento della consumazione del reato (ovvero al momento del tentativo di consumazione), nel possesso o comunque nella disponibilità del

	<p><i>pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita».</i></p>	<p>soggetto attivo, in ragione del suo ufficio o del suo servizio. Anche l'indebita alienazione, ritenzione, distruzione, semplice detenzione, utilizzo di denaro o di altra cosa mobile integra questa fattispecie delittuosa.</p> <p>Il comma 2 del presente articolo prevede l'ipotesi del cosiddetto «peculato d'uso»: tale fattispecie si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropria della cosa al solo scopo di farne uso momentaneo e, dopo tale uso, la restituisce immediatamente. Oggetto di tale fattispecie possono essere solo le cose mobili non fungibili (ad esempio: un'automobile di servizio), e non anche il denaro o cose generiche (beni fungibili).</p> <p>La Giurisprudenza ha precisato che il peculato d'uso costituisce un reato autonomo, e non un attenuante del peculato.</p> <p>Soggetto: trattandosi di un reato c.d. proprio, il soggetto attivo del delitto di peculato può essere solo un pubblico ufficiale oppure un incaricato di pubblico servizio che si appropria della cosa mobile della quale dispone per ragioni dell'ufficio o del servizio.</p>
<p>Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)</p>	<p><i>«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per</i></p>	<p>Condotta: il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui si integra quando, nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui, il pubblico ufficiale o</p>

	<p><i>sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».</i></p>	<p>l'incaricato di un pubblico servizio riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. Ai fini della configurabilità di tale reato è necessario che l'errore del soggetto passivo sia spontaneo e non causalmente riconducibile ad artifici o raggiri del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio: in tal caso si configurerà il delitto di truffa o di peculato ex art. 314, comma 1 c.p. Se l'errore, in forza del quale il privato decide di dare l'utilità al pubblico agente credendo che questi sia competente a riceverla per conto della P.A., fosse volontariamente determinato dall'agente, si verserebbe in un caso di concussione per induzione</p> <p>Soggetto: trattandosi di un reato c.d. proprio, il soggetto attivo del delitto di peculato può essere solo un pubblico ufficiale oppure un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio della funzione o del servizio.</p>
<p>Malversazione a danno dello Stato (art. 316 – bis c.p.)</p>	<p><i>«Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».</i></p>	<p>Condotta: Il presupposto della condotta malversativa è rappresentato dalla ricezione di pubbliche sovvenzioni, le quali si caratterizzano per la provenienza, in quanto per essere tali devono derivare da uno degli enti citati; per la vantaggiosità in quanto devono trattarsi di erogazioni a fondo perduto o ad onerosità attenuata, e per il vincolo di destinazione, dal</p>

		<p>momento che la condotta tipica consiste proprio nel non utilizzare le somme per le finalità previste. La condotta consiste nella mancata destinazione dei fondi alla realizzazione dell'opera o dell'attività programmata.</p> <p>Soggetto: Il reato di malversazione ai danni dello Stato rientra in una particolare categoria di reati propri: quella cioè dei c.d. reati in mano propria. Vi è un doppio limite alla soggettività attiva del reato il primo direttamente da una qualificazione del soggetto attivo in termini di estraneità alla P.A., il secondo costituisce un riflesso soggettivo del presupposto del reato; il soggetto attivo deve infatti essere inoltre beneficiario "dei contributi ecc..." e autore della condotta illecita.</p>
<p>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 – ter c.p.)</p>	<p><i>«Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è</i></p>	<p>Condotta: La condotta tipica può estrinsecarsi in una forma attiva o in una omissiva. La condotta attiva consiste nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, cui consegua la percezione di fondi provenienti dal bilancio dei soggetti passivi indicati nella disposizione. L'oggetto materiale della condotta è costituito da dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere. Per quanto concerne, inoltre, le dichiarazioni o i documenti falsi, presentati o utilizzati, o le informazioni omesse, queste devono</p>

	<p><i>della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.</i></p> <p><i>Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito».</i></p>	<p>essere rilevanti al fine del conseguimento dell'erogazione.</p> <p>Per la configurabilità della fattispecie occorre, dunque, che il soggetto sia tratto in inganno dalla falsa o incompleta documentazione.</p> <p>Per contributi si intende qualsiasi erogazione, in conto capitale e/o interessi finalizzata al raggiungimento di un obiettivo del fruitore; i finanziamenti consistono nel fornire al soggetto i mezzi finanziari necessari allo svolgimento di una sua determinata attività; i mutui indicano l'erogazione di una somma di denaro con l'obbligo di restituzione e, nella specie, dovendo caratterizzarsi per il loro essere agevolati, l'ammontare degli interessi è fissato in misura inferiore a quella corrente. Con l'espressione altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, infine, il legislatore ha posto una formula di chiusura idonea a ricomprendere ogni altra ipotesi avente gli stessi contenuti economici, indipendentemente dalla relativa denominazione.</p> <p>Soggetto: trattandosi di un reato c.d. comune, il soggetto attivo del delitto di malversazione a danno dello Stato può essere «chiunque».</p>
<p>Concussione (art. 317 c.p.)</p>	<p><i>«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando</i></p>	<p>Condotta: la nuova formulazione circoscrive il reato esclusivamente</p>

	<p><i>della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni” *</i>.</p> <p>* Tale reato è stato riformulato dalla Legge Anti-Corruzione. L'originaria ed unitaria fattispecie prevista nell' art. 317 c.p. era, infatti, comprensiva tradizionalmente sia delle condotte di “costrizione” che di “induzione” (intese quali modalità alternative di realizzazione del reato).</p>	<p>alla condotta di costrizione, disciplinando la precedente figura della “Concussione per induzione” in una distinta ed ulteriore fattispecie inserita nel nuovo 319- quater c.p. e definita “<i>Induzione a dare o promettere utilità</i>” riferibile sia al pubblico ufficiale che all’incaricato di pubblico servizio. La condotta attualmente prevista è adesso riferita esclusivamente al pubblico ufficiale e non più anche all’ incaricato di pubblico servizio.</p> <p>É stato, inoltre, previsto l’inasprimento del minimo edittale della pena, fissato ora in sei (e non più quattro) anni di reclusione.</p> <p>Soggetto: trattandosi di un reato c.d. proprio, il soggetto attivo del delitto di concussione può essere solo un pubblico ufficiale.</p> <p>La differenza tra corruzione e concussione risiede nel fatto che, mentre nella corruzione vi è la cooperazione del soggetto privato, nella concussione la volontà di quest’ultimo è cooptata.</p>
<p>Corruzione l’esercizio funzione (art. 318 c.p.)</p>	<p><i>«Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre ad otto anni».</i></p>	<p>Condotta: Le condotte di corruzione passiva direttamente descritte dall’art. 318 c.p., consistono nel fatto di ricevere denaro od altra utilità, o di accettarne la promessa, per l’esercizio dei poteri d’ufficio in capo al soggetto attivo. Tanto il ricevere</p>

	<p>Anche tale reato è stato riformulato dalla Legge Anti-Corruzione.</p> <p>Il reato di “Corruzione per un atto d’ufficio” di cui al precedente art. 318 c.p., ora risulta rubricato come “Corruzione per l’esercizio della funzione”;</p> <p>Inoltre, nella nuova formulazione della fattispecie, viene eliminato il necessario collegamento dell’utilità ricevuta o promessa con un atto dell’ufficio da adottare o già adottato. Pertanto, il reato diviene configurabile anche nei casi in cui l’esercizio della funzione pubblica non si concretizzi in uno specifico atto.</p>	<p>quanto l’acceptare una promessa sono comportamenti già concettualmente bilaterali, che hanno, cioè, un presupposto, tanto necessario quanto ovvio, in un’offerta o in una promessa operate da un privato.</p> <p>Occorre, comunque, che l’acceptazione del pubblico ufficiale sia effettiva:</p> <p>La riforma della Legge 190/2012 ha eliminato il riferimento al compimento di “atti”, spostando l’accento sull’esercizio delle “funzioni o dei poteri” del pubblico funzionario, permettendo di perseguire il fenomeno dell’asservimento della pubblica funzione agli interessi privati non solo qualora la dazione del denaro o di altra utilità sia correlata al compimento, all’omissione o al ritardo di uno specifico atto, ma anche ove sia correlata alla generica attività, ai generici poteri ed alla generica funzione cui il soggetto qualificato è preposto.</p>
--	--	---

		<p>L'espressione «esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri» rimanda non solo alle funzioni propriamente amministrative, ma anche a quella giudiziarie e legislative. Pertanto, con la predetta espressione, si deve intendere, genericamente, qualunque attività che sia esplicazione diretta o indiretta dei poteri inerenti all'ufficio. Sono compresi, per questo motivo, anche tutti quei comportamenti, attivi od omissivi, che violano i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà, i quali devono essere rigorosamente osservati da tutti coloro che esercitano una pubblica funzione.</p> <p>Soggetto: trattandosi di un reato c.d. proprio, il soggetto attivo del delitto in oggetto può essere un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio, nonché i soggetti indicati dall'art. 322-bis c.p.</p>
Corruzione per un atto	<i>«Il pubblico ufficiale che, per</i>	Condotta: La fattispecie in esame è

<p>contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)</p>	<p><i>omettere o ritardare o per aver omissso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni».</i></p> <p>La norma in esame ha assunto tale configurazione per opera della Legge Anti-Corruzione che ne ha mutato profondamente il testo nonché la rubrica.</p>	<p>la c.d. corruzione propria. È presente la corruzione antecedente e susseguente a seconda cioè che la retribuzione preceda l'esercizio della funzione oppure la segua.</p> <p>Per atto contrario ai doveri di ufficio si intende non solamente un atto che violi un obbligo specifico del singolo funzionario, ma anche un atto contrario al generico dovere di fedeltà, segretezza, obbedienza, imparzialità, onestà e vigilanza, con ciò escludendosi dall'area del penalmente rilevante il solo atto contrario al dovere di correttezza. L'infedeltà del funzionario non deve necessariamente tradursi in un provvedimento formale, essendo sufficiente un qualsivoglia comportamento materiale.</p> <p>Soggetto: si tratta di un reato proprio, punibile solo se commesso dal pubblico ufficiale al quale, peraltro, l'art. 320 c.p. parifica anche l'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato.</p>
<p>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 – ter c.p.)</p>	<p><i>«Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta</i></p>	<p>Condotta: Il delitto di corruzione in atti giudiziari si integra quando un atto corruttivo di cui agli artt. 318 e 319 c.p. viene compiuto nell'ambito di un processo, per favorire o</p>

	<p><i>condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni».</i></p> <p>L'articolo suddetto è il risultato delle modifiche apportate dalla Legge Anti-Corruzione.</p> <p>La precedente disposizione era così disposta: "Se i fatti indicati negli artt. 318-319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.</p> <p>Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.</p> <p>La fattispecie incriminatrice di cui all' art. 319-ter, diretta a punire la corruzione in atti giudiziari, costituisce un reato autonomo e non una circostanza aggravante dei reati di corruzione impropria e propria previsti dai precedenti articoli 318 e</p>	<p>danneggiare una delle parti.</p> <p>Soggetto: i soggetti che possono commettere il reato di corruzione in atti giudiziari e che dunque possono essere soggetti all'applicazione delle relative pene sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il privato corruttore; - e i pubblici ufficiali, tra cui: il Giudice, l'imputato, l'indagato, il pubblico ministero, l'ufficiale giudiziario, il consulente tecnico d'ufficio, il perito di causa; I testimone che dichiara il falso. <p>Il processo può indistintamente essere civile, penale o amministrativo.</p>
--	---	---

	319 c.p.	
<p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 – quater c.p.)</p>	<p>«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni».</p> <p>Come anticipato in riferimento alla fattispecie di cui all'art. 317 c.p., tradizionalmente la concussione si configurava quale reato a condotta alternativa, comprensivo delle condotte di costrizione e di induzione (intese quali modalità alternative di realizzazione del reato). Con la Legge Anti-Corruzione, si è assistito, invece, ad uno "spacchettamento" del delitto di concussione. Invero, per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 190/2012, la costrizione continua ad essere disciplinata dalla nuova formulazione dell'art. 317 c.p., mentre la condotta residua della induzione rientra nell'art. 319-quater c.p. introdotto dalla legge in oggetto. Ciò, con diversi elementi di differenziazione rispetto alla fattispecie della concussione ex art.</p>	<p>Condotta: la modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità, consiste nella sola induzione.</p> <p>La nuova fattispecie prevede, altresì, la pena del soggetto che dà/promette denaro od altra utilità.</p> <p>Soggetto: si tratta di un reato proprio: il soggetto attivo, può essere oltre il pubblico ufficiale anche l'incaricato di pubblico servizio</p> <p>Si precisa che l'introduzione di tale nuova fattispecie ha necessariamente comportato la modifica di tutte quelle ipotesi che facevano riferimento al reato di concussione, e che, pertanto, ora prevedono anche il richiamo alla nuova figura di reato. Ad esempio, l'art. 322-bis è ora rubricato «<i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri</i>».</p> <p>La <i>ratio</i> dell'introduzione della norma risiede nell'esigenza, più volte manifestata in sede internazionale, di evitare il più possibile spazi di impunità per il privato che effettui dazioni o promesse indebite di</p>

	317 c.p.	denaro o altra utilità ai pubblici funzionari, adeguandosi alla prassi di corruzione diffusa in determinati settori (cd. « <i>Concussione ambientale</i> »).
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	« <i>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.</i> <i>In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</i> »	
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	« <i>Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.</i> » Nelle ipotesi previste nel primo comma dell'art. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione), nell'art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio), nell'art. 319 bis c.p. (Circostanze aggravanti), nell'art. 319 ter (Corruzione in atti giudiziari) nell'art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio) le pene previste si applicano anche al corruttore.	
Istigazione corruzione (art. 322 c.p.)	alla « <i>Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per</i>	Condotta: Per l'integrazione del reato di istigazione alla corruzione è sufficiente la semplice offerta o

	<p><i>l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.</i></p> <p><i>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</i></p> <p><i>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</i></p> <p><i>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319».</i></p>	<p>promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio), sì che sorga il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa: non è necessario perciò che l'offerta abbia una giustificazione, né che sia specificata l'utilità promessa, né che sia quantificata la somma di denaro, essendo sufficiente la prospettazione da parte dell'agente, dello scambio illecito.</p> <p>Secondo la disciplina vigente, l'istigazione alla corruzione è una fattispecie autonoma di delitto consumato e si configura come reato di mera condotta, per la cui consumazione si richiede che il colpevole agisca allo scopo di trarre una utilità o di conseguire una controprestazione dal comportamento omissivo o commissivo del pubblico ufficiale, indipendentemente dal successivo verificarsi o meno del fine cui è preordinata la istigazione.</p> <p>Soggetto: si tratta di un reato comune: il soggetto attivo del reato può essere chiunque.</p>
<p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla</p>	<p>«Le disposizioni degli articoli 314, 316 da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura allorquando la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in rubrica venga compiuta da o nei confronti di membri degli organi delle</p>

<p>corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 - bis c.p.)</p>	<p><i>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</i></p> <p><i>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</i></p> <p><i>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</i></p> <p><i>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;</i></p> <p><i>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;</i></p>	<p>Comunità Europee o di Stati esteri. Tali soggetti sono assimilati ai pubblici ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti e agli incaricati di pubblico servizio negli altri casi.</p>
--	---	--

	<p><i>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.</i></p> <p><i>5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;</i></p> <p><i>5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e dei giudici e funzionari delle corti internazionali »;</i></p> <p><i>Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso.</i></p>	
--	---	--

	<p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali,</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi».</p>	
<p>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</p>	<p>«Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un</p>	<p>Condotta: la condotta dell'agente deve essere compiuta in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti (i fatti di abuso, cioè, sono tipizzati) a condizione che, in tutte le ipotesi rappresentate, il risultato del comportamento costituisca lo scopo perseguito dall'autore. Infatti, la norma richiede che l'ingiusto vantaggio o l'ingiusto danno siano procurati intenzionalmente.</p> <p>Perché la condotta sia tipica è</p>

	<p><i>carattere di rilevante gravità».</i></p>	<p>necessario che sia compiuta nell'esercizio delle funzioni o del servizio.</p> <p>Soggetto: si tratta di un reato proprio che incrimina il comportamento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio che, intenzionalmente, procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.</p>
<p>Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.)</p>	<p><i>«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad euro 516.».</i></p>	<p>Condotta: la fattispecie può essere ricostruita come un'ipotesi speciale di "abuso d'ufficio".</p> <p>Presupposto del reato è il dovere di segretezza, cui è tenuto il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nei confronti di invenzioni, scoperte scientifiche o nuove applicazioni, conosciute per ragioni dell'ufficio o del servizio svolto (il dovere in oggetto deve essere prescritto da legge o regolamento, ma può anche derivare da consuetudine).</p> <p>Quanto alla condotta, si aggiunga che, secondo la giurisprudenza prevalente, questa ricomprende l'impiego di informazioni tecnologiche segrete (sussisterebbe il tentativo nel caso di impiego di informazioni tecnologiche di progettazione incompleta) per</p>

		<p>assicurare a sé o ad altri un vantaggio materiale che si estrinsechi nel profitto proprio o altrui.</p> <p>Soggetto: si tratta di un reato proprio: il soggetto attivo, può essere oltre il pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio. L'estraneo concorre nel reato.</p>
<p>Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)</p>	<p><i>«Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i></p> <p><i>Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.</i></p> <p><i>Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni».</i></p>	<p>Condotta: La norma in esame prevede quattro ipotesi di reato: due di rivelazione, che si differenziano per il diverso elemento psicologico (dolo nell'ipotesi del primo comma, colpa in quella del secondo) e due di utilizzazione, che si distinguono per il fine patrimoniale o non patrimoniale perseguito dall'agente.</p> <p>La condotta consiste nel rivelare o nell'agevolare in qualsiasi modo la conoscenza di notizie di ufficio che devono rimanere segrete. Si tratta del c.d. segreto d'ufficio e cioè dell'interesse giuridicamente rilevante, vantato da uno o più soggetti determinati, a non comunicare ad altri uno specifico contenuto di esperienza.</p> <p>La condotta di cui al terzo comma consiste "nell'avvalersi" e quindi in qualsiasi utilizzazione, uso o impiego della notizia, anche il semplice fatto di rivelarla o di agevolare l'altrui apprensione.</p> <p>La <i>rivelazione</i> è un comportamento</p>

		<p>con il quale si porta a conoscenza di altri, non legittimati a conoscerlo, un segreto: può avvenire in qualsiasi forma eccetto quella omissiva.</p> <p>L'<i>agevolazione</i> è a sua volta un comportamento con il quale si facilita la presa di conoscenza del segreto da parte di altri: essa può essere realizzata "in qualsiasi modo" e quindi anche in forma omissiva.</p> <p>Soggetto: soggetto attivo dei delitti di rivelazione di notizie di ufficio può essere sia il pubblico ufficiale, sia l'incaricato di pubblico servizio. Sono, dunque, esclusi dall'ambito dei soggetti attivi gli esercenti un servizio di pubblica necessità: la rivelazione di notizie segrete da parte di questi soggetti, ad esempio avvocati, medici, sarà punita ex art. 622 c.p.</p>
<p>Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)</p>	<p><i>«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.</i></p> <p><i>Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è</i></p>	<p>Condotta: due sono i delitti riconducibili al disposto dell'art. 328 c.p.</p> <p>1° comma: punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio per il rifiuto di "atti qualificati" da compiersi <i>senza ritardo</i>;</p> <p>2° comma: punisce i soggetti qualificati di cui sopra che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto inerente al suo ufficio (atto non qualificato) ed omette le ragioni del ritardo. Ai fini dell'applicazione della fattispecie si intendono qualificati gli</p>

	<p><i>punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa»</i></p>	<p>atti motivati da ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità, mentre possono invece ritenersi non qualificati tutti gli altri atti amministrativi.</p> <p>Soggetto: si tratta di un reato proprio: il soggetto attivo, può essere oltre il pubblico ufficiale anche l'incaricato di pubblico servizio.</p>
<p>Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)</p>	<p><i>«Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516.</i></p> <p><i>I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.</i></p> <p><i>Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente».</i></p>	<p>Condotta: la condotta interruttiva si sostanzia in una mancata prestazione o cessazione totale dell'erogazione del servizio per un periodo di tempo apprezzabile, mentre il turbamento si riferisce ad un'alterazione del funzionamento dell'ufficio o servizio pubblico nel suo complesso. In ogni caso, sono irrilevanti la durata della condotta criminosa e l'entità della stessa, purché non siano di minima o di scarsa importanza. Il reato è pertanto configurabile anche quando i fatti di interruzione o di turbativa incidono in qualsiasi misura sui mezzi che sono apprestati per il funzionamento del servizio, non occorrendo che essi concernano l'intero sistema organizzativo dell'attività.</p> <p>Soggetti: Si tratta di reato proprio: soggetto attivo ne è l'imprenditore di servizi pubblici o di pubblica necessità.</p>
<p>Traffico di influenze</p>		<p>Condotta: La condotta del traffico di</p>

<p>illecite (art. 346-bis c.p.)</p>	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.</p> <p>La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità..</p> <p>La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.</p> <p>Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al</p>	<p>influenze illecite si sostanzia nel vantarsi o sfruttare le relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis al fine di far dare o promettere a sé o ad altri denaro od altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio. E' punito anche chi dà o promette il denaro o altra utilità</p> <p>Soggetti: Si tratta di reato comune: soggetto attivo del reato è chiunque.</p>
--	---	---

	compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita	
--	---	--

Alla luce di quanto previsto dal P.N.A., rilevano altresì le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di *tentativo*.

Come abbiamo già precedentemente evidenziato il P.N.A. afferma che *“il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un’accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”*.

Il P.N.A. con la presente definizione intende quindi precisare che la nozione di corruzione non si estende solo ai comportamenti che vanno ad integrare delle fattispecie di rilevanza penale sopra analizzati, bensì a qualsiasi comportamento che possa integrare cattivo funzionamento

della P.A e che non necessariamente costituisce presupposto di un reato penale (ma anche solo disciplinare o erariale).

L'azione della pubblica Amministrazione, si sostanzia infatti nella cura concreta degli interessi pubblici selezionati dalla legge ed affidati da questa ad un prefissato centro di potere pubblico; il soggetto pubblico preposto al perseguimento di un certo interesse pubblico deve agire quindi non solo osservando i contenuti ed i confini stabiliti dalla legge ma operare altresì nel modo ritenuto come migliore possibile alla stregua dei criteri di adeguatezza, convenienza e opportunità.

L'operatore pubblico è investito di ampie facoltà decisionali in relazione all'assetto da attribuire agli interessi pubblici, diffusi, privati coinvolti nell'azione amministrativa; è evidente quindi che l'ente pubblico debba effettuare - per non trascendere nell'illegittimo – una esatta acquisizione e una ponderata valutazione degli elementi, materiali ed immateriali, rilevanti nel caso di specie; solitamente, ogni disciplina di settore indica quali debbano o possano essere i fattori da considerare, ma in altri casi viene affidato al prudente apprezzamento del soggetto incaricato dell'istruttoria il compito di cercare gli elementi necessari ed utili alla realizzazione della fattispecie prevista dal legislatore.

Una fondamentale distinzione dell'azione amministrativa è quella che separa l'attività discrezionale da quella vincolata; quest'ultima trova tutti gli elementi da acquisire e valutare, ai fini di una decisione amministrativa, già prefigurati rigidamente dalla legge, di modo che l'autorità amministrativa è chiamata a svolgere solo una semplice verifica tra quanto ipotizzato dalla legge e quanto presente nella realtà, sicché il *modus procedendi* è quasi meccanico ed ha un esito certo.

Diversamente, quando la legge lascia all'autorità amministrativa un certo margine di apprezzamento in ordine a taluni aspetti della decisione da assumere (*an, quid, quomodo, quando*), si parla di discrezionalità amministrativa.

In definitiva, il soggetto pubblico, dopo avere acquisito e valutato attentamente i dati necessari ed utili può scegliere tra più comportamenti, quello maggiormente conforme per opportunità,

adeguatezza o convenienza alla dimensione degli interessi concretamente coinvolti, nell'ottica del perseguimento dell'interesse pubblico (al riguardo si parla di momento volitivo) in conformità a quanto espressamente previsto dall'art. 97 della Costituzione.

In tale momento al fine di sindacare la correttezza delle scelte discrezionali della pubblica Amministrazione viene in rilievo "l'eccesso di potere"; infatti, anche nei casi di uso discrezionale del potere, l'ordinamento richiede che tale potere venga utilizzato per il perseguimento di una ben precisa finalità: l'ordinamento giuridico non attribuisce all'amministrazione un indifferenziato potere di cura dell'interesse pubblico, bensì tanti poteri, ciascuno dei quali deve essere impiegato per il conseguimento di specifici obiettivi.

Nel caso in cui i poteri siano invece orientati a fini privati o siano inquinati ab externo (nel senso che non perseguano l'interesse pubblico ma interessi di singoli anche esterni alla P.A) si potrebbe concretizzare quello che il P.N.A. definisce ***"un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo"***.

6. PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

6.1 Destinatari

Il Presente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si rivolge a tutti i soggetti (a seguire, anche i «**Destinatari**») come di seguito individuati:

- Consiglio di amministrazione e tutti coloro che rivestono funzioni di gestione e direzione in T.S.A o in una sua divisione e/o unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo della Società;
- tutti coloro che intrattengono con T.S.A un rapporto di lavoro subordinato (dipendenti);
- tutti coloro che collaborano con T.S.A. in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, apprendisti, etc.);

- coloro i quali operano su mandato o per conto di T.S.A. nell'ambito dei processi sensibili quali ad esempio i consulenti.

Per i soggetti che operano su mandato o per conto di T.S.A., i contratti che ne regolano i rapporti devono prevedere specifiche clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del Codice Etico.

6.2 La metodologia

Ai fini dell'individuazione dei processi a rischio appena citati, T.S.A. si è avvalsa di due strumenti di analisi:

- l'analisi della documentazione
- il risk assessment condotto per l'aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/01;
- le interviste.

In particolar modo, sono stati analizzati i seguenti documenti:

- i. Visura Camerale;
- ii. Statuto Trasimeno Servizi Ambientali S.p.a.;
- iii. Statuto Gest S.r.l.;
- iv. Bozza di statuto T.S.A. approvato dal C.d.A. in data 28/02/2018;
- v. Organigramma aziendale;
- vi. Deleghe e procure;
- vii. Modello di prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/01 e relativi protocolli;
- viii. Codice Etico;
- ix. Documentazione campionaria relativa alle varie attività svolte dalla Società;
- x. Regolamento di gestione delle riciclerie;
- xi. Regolamenti Comunali per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);
- xii. Convenzione per Associazione Temporanea di Imprese – ATI del 18/2/09 (rep. 115125, racc. 34914) stipulato tra GESENU S.p.a., S.I.A. S.p.a., T.S.A. S.p.a. e ECOCAVE S.r.l.;

- xiii. Contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani del 9/12/2009 (rep. 117143, racc. 36263) tra Comune di Corciano, ATI n. 2 e Gest S.r.l.;
- xiv. Convenzione per l'assegnazione e lo svolgimento dei servizi del 21/1/2010 tra Gest S.r.l. e T.S.A. S.p.a.;
- xv. Parere Avv.to Spinelli del 9/5/2012;
- xvi. Convenzione per l'assegnazione e la gestione dei beni strumentali del 21/6/2012 tra Gest S.r.l. e T.S.A. S.p.a.;
- xvii. Contratto per la gestione integrata dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati dell'ATI n. 2 dell'Umbria e altri rifiuti del 29/11/2013 tra Gest S.r.l., GESENU S.p.a. e T.S.A. S.p.a.;
- xxviii. Contratto per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi generati non regolarmente ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e/o integrazioni;
- xix. Procedura Gestionale 01 del Sistema di Gestione Integrato "Gestione dei documenti, delle registrazioni e delle comunicazioni";
- xx. Procedura Gestionale 02 del Sistema di Gestione Integrato "Conformità Normativa";
- xxi. Procedura Gestionale 03 del Sistema di Gestione Integrato "Valutazione aspetti ambientali";
- xxii. Procedura Gestionale 04 del Sistema di Gestione Integrato "Gestione risorse umane";
- xxiii. Procedura Gestionale 05 del Sistema di Gestione Integrato "Gestione delle non conformità, infortuni, incidenti e quasi incidenti";
- xxiv. Procedura Gestionale 06 del Sistema di Gestione Integrato "Gestione delle azioni correttive";
- xxv. Procedura Gestionale 07 del Sistema di Gestione Integrato "Gestione degli audit interni";
- xxvi. Procedura Gestionale 08 del Sistema di Gestione Integrato "Preparazione alle emergenze e risposta";
- xxvii. Procedura Gestionale 09 del Sistema di Gestione Integrato "Controllo operativo e sorveglianza e misurazioni";


- xxviii. Procedura Gestionale 10 del Sistema di Gestione Integrato “Processi commerciali”;
- xxix. Procedura Gestionale 11 del Sistema di Gestione Integrato “Processo di approvvigionamento”;
- xxx. Procedura Gestionale 12 del Sistema di Gestione Integrato “Processi Commerciali Servizi di smaltimento”;
- xxxi. Procedura Gestionale 14 del Sistema di Gestione Integrato “Valutazione della qualità percepita dal cliente”;
- xxxii. Procedura Gestionale 15 del Sistema di Gestione Integrato “Gestione delle manutenzioni e delle tarature”;
- xxxiii. Procedura Gestionale 16 del Sistema di Gestione Integrato “Progettazione e sviluppo”;
- xxxiv. Procedura Gestionale 17 del Sistema di Gestione Integrato “Valutazione dei Rischi”;
- xxxv. Procedura Gestionale 18 del Sistema di Gestione Integrato “Processi Direzionali”;
- xxxvi. Procedura Gestionale Sicurezza PGS01 “Procedura gestione in-formazione e addestramento lavoratori”;
- xxxvii. Procedura Gestionale Sicurezza PGS02 “Procedura gestione Dispositivi Protezione individuali”;
- xxxviii. Procedura Gestionale Sicurezza PGS03 “Procedura gestione attrezzature di lavoro”;
- xxxix. Procedura Gestionale Sicurezza PGS04 “Procedura gestione Contratti di appalto, contratti d’opera o di somministrazione”;
- xl. Procedura Gestionale Sicurezza PGS05 “Procedura gestione sorveglianza sanitaria”;
- xli. Procedura Gestionale Sicurezza PGS06 “Procedura gestione agenti chimici”;
- xl.ii. Procedura Gestionale Sicurezza PGS07 “Procedura gestione delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati”;
- xl.iii. Registro norme applicabili e informazioni documentate (QA-REG) versione 1.1 del 15/09/2018
- xl.iv. Carta dei servizi di gestione dei rifiuti urbani approvata con deliberazione n. 24 del 27/11/2013 dell’assemblea dei rappresentanti dell’ATI n. 2;
- xl.v. Elenco fornitori qualificati;

- xlvi. Regolamento reclutamento del personale
- xlvii. PROTOCOLLO 01- Rapporti con la Pubblica Amministrazione
- xlviii. PROTOCOLLO 02- Selezione assunzione, gestione del personale
- xliv. PROTOCOLLO 03-Gestione di consulenze ed affidamento di incarichi professionali a terzi
 - I. PROTOCOLLO 04- Bilancio, operazioni straordinarie societarie, adempimenti operativi, rapporti con il Collegio Sindacale e con Società terze
 - II. PROTOCOLLO 05-Flussi monetarie e Finanziari
 - III. PROTOCOLLO 06- Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del d.lgs.81/2008
 - IIII. PROTOCOLLO 07-Reati Ambientali
 - IV. PROTOCOLLO 08- Gestione dei sistemi informativi aziendali
 - V. PROTOCOLLO 09_Approvvigionamento
 - VI. PROTOCOLLO 10- Reati associativi
 - VII. PROTOCOLLO 11-Segnalazioni e Flussi informativi periodici all'OdV
- lviii. Aggiornamento sui procedimenti giudiziari. Allegato al verbale dell'Assemblea dei Soci del 10/07/2018;
- lix. Aggiornamento sui procedimenti giudiziari. Allegato al verbale dell'Assemblea dei Soci del 20/11/2018;
- lx. sito *web* della Società.

6.3 Individuazione e gestione dei rischi di corruzione

Il presente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stato elaborato tenendo conto dell'attività concretamente svolta dalla Società della sua struttura, nonché della natura e delle dimensioni della sua organizzazione.

Il processo di gestione del rischio del P.P.C.T. della Società è stato implementato mediante le seguenti fasi di sviluppo:



Nella prima fase “**Analisi del contesto**” sono state individuate le ‘aree a rischio reato’, ossia quei procedimenti/processi rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente, alla luce dei risultati della mappatura, il rischio di commissione dei reati di corruzione.

Per ciascuna delle suddette aree si è quindi provveduto ad individuare quelle che in astratto possono essere considerate alcune delle modalità di commissione dei reati di corruzione presi in considerazione. Nel fare ciò si è tenuto conto delle tipologie di reato e delle modalità di commissione di tali reati posti in essere anche alla luce dei rischi esemplificativi previsti dall’ Allegato 3 del P.N.A.

A seguito dell’individuazione dei processi comuni ed obbligatori, si è proceduto, quindi alla seconda fase di sviluppo del *risk assessment* la cd. “**Valutazione del rischio**”.

Ai fini dell’elaborazione del Piano la Società ha condotto una ricognizione delle aree potenzialmente a rischio analizzando la documentazione predisposta internamente per l’attività di risk assessment finalizzata all’adozione del Modello e dei protocolli del Modello stesso, nonché di ogni altra documentazione utile.

Con riferimento alla ponderazione del rischio per la definizione delle priorità degli interventi, la Società ha adottato un criterio di prudenza che porta a considerare tutti i processi con la medesima criticità rispetto al rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs.231/01 e dalla Legge Anticorruzione.

Si precisa che per valutare il Sistema di Controllo Interno (**SCI**) le verifiche svolte hanno riguardato le seguenti componenti del sistema di controllo preventivo:

- ✓ **La legge:** la verifica dell'adeguatezza del controllo in primo luogo si basa sul rispetto delle normative generali e specifiche che regolamentano la struttura societaria e l'attività costituente l'oggetto sociale della stessa;
- ✓ **Sistema organizzativo:** la verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo è stata valutata sulla base della formalizzazione del sistema, della chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica, dell'esistenza della contrapposizione di funzioni, della corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle missioni e responsabilità previste nell'organigramma della Società;
- ✓ **Protocolli di controllo:** l'attenzione è stata rivolta alla verifica dell'esistenza di procedure formalizzate (anche ai sensi del **MOG231**) per regolamentare le attività svolte dalle strutture nelle aree a rischio, tenendo conto non solo delle fasi negoziali, ma anche di quelle di istruzione e formazione delle decisioni aziendali. Si è tenuto altresì conto della ricostruzione della prassi operativa al fine di individuare le fasi procedurali e i punti di controllo da inserire e/o migliorare;
- ✓ **Sistema autorizzativo:** l'analisi ha riguardato l'esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte. L'accertamento è stato condotto sulla base dell'esame delle procure rilasciate e delle deleghe gestionali interne, alla luce dell'organigramma aziendale;
- ✓ **Sistema di controllo di gestione:** in tale ambito si è analizzato il Sistema di controllo di gestione vigente in seno a T.S.A., i soggetti coinvolti nel processo e la capacità del sistema di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- ✓ **Principi etici formalizzati:** in tale ambito si è provveduto ad una nuova formalizzazione, ancor più chiara e compiuta, dei principi etici di T.S.A., già oggetto di esplicitazione nel bilancio di sostenibilità della Società;

- ✓ **Sistema disciplinare:** le analisi svolte sono state finalizzate alla verifica dell'adeguatezza del Sistema disciplinare vigente diretto a sanzionare l'eventuale violazione dei principi e delle disposizioni volte a prevenire la commissione dei reati, sia da parte dei dipendenti della Società – Dirigenti e non –, sia da parte di Amministratori e collaboratori esterni. Si è dunque provveduto all'aggiornamento del Sistema Sanzionatorio;
- ✓ **Comunicazione al personale e sua formazione:** le verifiche sono state rivolte ad accertare l'esistenza di forme di comunicazione e formazione per il personale. Considerata la necessità di iniziative dirette a dare attuazione al Piano di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, è stato programmato un piano volto alla comunicazione del Codice Etico così come integrato ai sensi della normativa Anti-corrruzione e del Modello ed alla conseguente e mirata formazione del personale tanto in generale, quanto in particolare di quello operante nelle aree individuate a rischio ai sensi del P.N.A.

Sulla base di tali criteri, tanto con riferimento al sistema di controllo preventivo, quanto con riferimento agli altri elementi del sistema di controllo (protocolli di controllo, principi etici, formazione del personale, sistema disciplinare) sono state avviate le azioni migliorative ritenute necessarie.

I principi fondamentali adottati nel processo di gestione del rischio, conformemente a quanto previsto dal P.N.A., sono stati desunti dai Principi e dalle linee guida UNI ISO 31000:2010, che rappresentano l'adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB "*Risk Management*". Tali principi possono essere sintetizzati come segue:

- la gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento delle prestazioni;
- la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione della Società;
- la gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative;

- la gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata;
- la gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva;
- la gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili;
- la gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione;
- la gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali;
- la gestione del rischio è trasparente e inclusiva;
- la gestione del rischio è dinamica;
- la gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione.

Nei paragrafi che seguono si elenca nel dettaglio quanto è stato oggetto di analisi.

6.3.1. Analisi del contesto

La prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso cui è possibile ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno della società TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI (T.S.A.) S.p.A.

In particolare l'ANAC richiede di analizzare:

- il contesto esterno, relativo alle caratteristiche dell'ambiente nel quale l'ente opera, con riferimento a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio. In merito vanno considerati sia i fattori legati al territorio di riferimento, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni, al fine di comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta, per poter indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio;
- il contesto interno, relativo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare tale analisi

è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, il livello di complessità dell'ente.

I. Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno è una fase finalizzata a fornire una visione integrata della realtà di riferimento in cui la società opera.

In particolare, l'Aggiornamento 2015 al P.N.A., come confermato dalla Delibera n.831 del 3 agosto 2016, prevede ai fini dell'analisi di contesto la possibilità di avvalersi delle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

A tal riguardo, e relativamente alla Regione Umbria, la "RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA E SUI RISULTATI CONSEGUITI DALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA (Primo semestre 2017 (Articolo 109 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)"
riporta quanto segue:

- *"[...] In Umbria, i sodalizi di 'ndrangheta hanno mostrato, nel recente passato, una tendenza evolutiva tanto nella dimensione quantitativa e qualitativa, quanto nella loro operatività, sempre più autonoma. Verosimilmente, la presenza in loco di strutture carcerarie ospitanti personaggi di spicco della criminalità organizzata calabrese avrebbe indotto i familiari o persone ad essi vicini a trasferirsi nell'area.*

Inoltre si rileva che la legge 6 novembre 2012 n.190, all'art.1, comma 53, nell'elencare le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, include espressamente il "*[...]trasporto di materiali a discarica per conto di terzi*" e il "*trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi [...]*".

In merito, si richiama anche la "Relazione sull'attività delle forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" presentata dal Ministro

dell'Interno e trasmessa alla Presidenza il 25 Febbraio 2015¹⁷, in cui si legge che “[...] le attività di contrasto confermano, inoltre, l'interesse dei sodalizi mafiosi per i servizi connessi al ciclo dei rifiuti.”

Sempre relativamente al contesto esterno, occorre inoltre rilevare che le società Gesenu S.p.A. e Gest S.r.l. sono state destinatarie di provvedimenti emanati dal Prefetto della Provincia di Perugia, e in specie:

- di provvedimenti interdittivi antimafia ai sensi dell'art 84, commi 3 e 4 del D.Lgs. n.159 del 2011, adottati dal Prefetto della Provincia di Perugia, rispettivamente, il 26 ottobre e il 5 novembre 2015. In merito si rileva che Gest S.r.l. ha presentato ricorso avverso la determinazione della Prefettura e attualmente pende un giudizio dinanzi al TAR Umbria, Perugia, Sez. I, RG. n. 977/2015;
- di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di cui all'articolo 32, comma 10, del d.l. n. 90/2014, disposte con provvedimenti del 19 novembre 2015. In particolare, relativamente a Gest S.r.l è previsto *inter alia*:
- il commissariamento con riferimento a n. 24 contratti di servizio aventi tutti la medesima denominazione “Contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani”, sottoscritti con ATI2 e dai seguenti 24 Comuni dell'Umbria: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegara, San Venanzo (TR), Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno e Valfabbrica;
- la nomina di tre amministratori cui sono attribuiti *ex lege* tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, limitatamente alla completa esecuzione dei contratti indicati, dando atto che per tutto il periodo di applicazione della predetta misura di gestione, gli amministratori sostituiranno i titolari degli organi sociali dotati di omologhi

¹⁷<http://www.camera.it/leg17/491?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=documento&numero=002v01&doc=pdf>
!

poteri soltanto per ciò che concerne la gestione delle attività di impresa da cui trae origine la misura;

- l'accantonamento in un apposito fondo, attraverso l'attivazione di una forma di necessaria separata gestione pubblicitica delle vicende contrattuali, dell'utile di impresa derivante dalla esecuzione e/o conclusione dei contratti di appalto gestiti dai commissari, determinato in via presuntiva dagli amministratori.

Si rileva, infine, che nel corso del 2015 alcuni esponenti della società sono stati sottoposti ad indagini dell'Autorità Giudiziaria, anche se nessuna di tali indagini ha riguardato fatti rilevanti ai fini della normativa in materia di prevenzione della corruzione. In particolare, i procedimenti in corso riguardano:

- presunte irregolarità nella gestione dei rifiuti (artt. 110, 452bis, 416 c.p. e 260 del D.Lgs. n. 152/06);
- presunte violazioni delle prescrizioni imposte dall'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.D. 83 del 13 gennaio 2012, rilasciata dalla Provincia di Perugia e, in particolare, dei Piani di Gestione Operativa e del Piano di Sorveglianza.

Alla data di chiusura del bilancio 2017 risultano in corso i seguenti procedimenti:

- procedimento penale Tribunale di Perugia n cui la Società risulta imputata per l'illecito amministrativo di cui all'art.25-septies, comma 2, d.lgs. n.231/2001;
- procedimento penale Procura della Repubblica di Perugia in cui la Società risulta indagata quale responsabile dell'illecito amministrativo ai sensi degli artt. 1,5,6,7,24 comma 1 e 2, 24-ter comma 2, 25 undecies comma 2, lett.f del d.lgs.231/01;
- procedimento pendente dinnanzi alla procura della Repubblica di Perugia in cui il GSE, a seguito dell'attività di controllo, ha richiesto la restituzione degli importi corrisposti a titolo di incentivi. Nell'ambito dello stesso procedimento la Procura della repubblica presso il tribunale di Perugia Direzione Distrettuale Antimafia, ha rilevato la responsabilità della Società ai sensi degli artt. 1 e successivi del d.lgs.231/01 e ne ha disposto l'iscrizione per l'ipotesi di cui agli artt.1,5,6,24 c.1 e 2, 25 undecies comma 2;

- procedimento Procura Regionale della Corte dei Conti presso la sezione Giurisdizionale per l'Umbria per responsabilità erariale.

II. Contesto interno

L'analisi del contesto interno è basata sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi (c.d. “**mappatura dei processi**”).

La mappatura dei processi è un modo “razionale” di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi e ha carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

Il concetto di processo è diverso da quello di procedimento amministrativo, ma i due non sono inconciliabili, in quanto **la rilevazione dei procedimenti amministrativi è sicuramente un buon punto di partenza per l'identificazione dei processi organizzativi.**

La mappatura dei processi, in particolare, deve condurre all'identificazione di aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

A tal fine, la legge anticorruzione e il P.N.A. hanno individuato **quattro aree di rischio c.d. “obbligatorie”**, quali:

- reclutamento e progressione del personale;
- affidamento di lavori, servizi e forniture nonché affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici;
- adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Con l'aggiornamento al P.N.A. di cui alla Determinazione A.N.AC. n. 12/2015, sono state indicate ulteriori aree a rischio di fenomeni corruttivi, quali:

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;

- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso.

L'A.N.AC. ha poi precisato che **tali aree, insieme a quelle c.d. "obbligatorie", costituiscono le c.d. "aree generali"**, alle quali possono essere aggiunte ulteriori "aree specifiche", relative a eventuali caratteristiche tipologiche peculiari degli Enti.

Nell'ambito della mappatura effettuata ai fini dell'adozione del Modello 231, in particolare sono stati individuati i procedimenti svolti dalla Società e, per ciascun procedimento, i macro processi e i singoli processi, dei quali è stata fornita un'analitica descrizione.

Da tale mappatura sono emerse, in particolare, **le seguenti aree a rischio di fenomeni corruttivi:**

- A. Affidamento di lavori, servizi e forniture;
- B. Gestione delle consulenze e affidamento di incarichi professionali a terzi
- C. Reclutamento e progressione del personale/
- D. Rapporti con la Pubblica Amministrazione in caso di verifiche, ispezioni e controlli
- E. Flussi monetari e finanziari
- F. Bilancio, operazioni straordinarie societarie, adempimenti operativi, rapporti con il Collegio Sindacale e con Società terze
- G. Gestione del contenzioso
- H. Gestione dei rapporti con i clienti privati e pubblici - attività di gestione dei rapporti commerciali in nome e per conto dei clienti privati (attività di intermediazione tra tali clienti e soggetti terzi gestori di impianti di smaltimento rifiuti);
- I. Erogazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

6.3.2. La valutazione del rischio

I. Analisi dei rischi

L'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi (probabilità) e delle conseguenze che il rischio produce (impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischi, rappresentato da un valore numerico.

Per ciascun rischio catalogato occorre, quindi, stimare il valore della probabilità e il valore dell'impatto.

I criteri che è possibile utilizzare per stimare la probabilità e l'impatto e per valutare il livello di rischio del processo sono indicati nella Tabella Allegato 5 del P.N.A: "La valutazione del livello di rischio".

Nell'ambito dei vari Aggiornamenti del P.N.A., da ultimo con l'aggiornamento al P.N.A. del 2018, l'ANAC, tenuto conto anche dell'esperienza pregressa e delle criticità incontrate, è stato peraltro ribadito che **«le indicazioni contenute nel P.N.A., come ivi precisato, non sono strettamente vincolanti potendo l'amministrazione scegliere criteri diversi purché adeguati al fine»**.

II. Ponderazione dei rischi

L'attività di ponderazione dei rischi costituisce l'ultima fase del processo di valutazione del rischio e consiste "nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento", così come previsto nell'Allegato 1 del P.N.A.

6.3.3. Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

I. Identificazione delle misure

Il P.N.A., nei successivi aggiornamenti, distingue tra “**misure generali**” che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull’intera Società e “**misure specifiche**” che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio.

In particolare, le misure generali sono quelle che il P.N.A. definiva come “obbligatorie”, in quanto previste direttamente dalla legge, dal medesimo P.N.A. e, adesso, anche dalla Determinazione A.N.AC. n. 8/2015 con riferimento alle società in controllo pubblico.

L’identificazione delle misure specifiche, invece, è stata una conseguenza logica dell’adeguata comprensione delle cause dei relativi eventi rischiosi.

Nell’individuazione delle misure generali e specifiche da applicare alla Società si è tenuto conto della capacità di attuazione da parte della Società medesima e delle relative caratteristiche organizzative.

In linea con quanto previsto dalla Legge Anticorruzione, dal P.N.A. e dai successivi documenti dell’A.N.AC. all’interno del Piano sono stati identificati i controlli e le misure per prevenire i rischi per ciascuna area di rischio identificata.

Nell’ottica del già richiamato principio di coordinamento tra il Piano ed il Modello, si segnala innanzitutto che le principali misure intraprese per il rafforzamento del sistema di controllo interno della Società ai fini di prevenzione dei reati richiamati dalla Legge Anticorruzione, sono state oggetto di condivisione e approvazione nell’ambito delle attività legate all’adozione del Modello.

Inoltre, nella predisposizione del presente Piano si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti o in applicazione in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione della corruzione e di controllo sui processi coinvolti nelle Aree a rischio.

In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali anche in relazione ai comportamenti da prevenire, si è tenuto conto del:

- sistema di principi etici e regole di comportamento;
- sistema organizzativo;
- sistema autorizzativo;
- il Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza;
- le normative di riferimento UNIENISO9001:2008; ISO/TS16949:2009; UNIENISO14001:2004; OHSAS 18001 2007 per le quali la Società ha ottenuto le relative certificazioni;
- sistema di controlli interni (procedure operative, manuali od informatiche, volte a regolamentare le attività nelle aree a rischio definendone gli opportuni punti di controllo; sistema di deleghe e procure; segregazione dei compiti; tracciabilità e documentabilità ex-post);
- sistema di controllo di gestione;
- sistema di gestione della documentazione;
- sistema di informazione e segnalazione tra i soggetti coinvolti in ciascun processo.

All'interno del presente Piano sono riportati gli interventi di carattere generale relativi all'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo in cui operano le misure di controllo specifiche, che riguardano invece i singoli processi/attività a rischio.

Gli interventi di carattere generale, di seguito riportati, si riferiscono a:

- Formazione;
- Incompatibilità ed inconfiribilità, nonché casi di delitti contro la P.A.;
- Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblowing);
- Codice Etico e sistema sanzionatorio;

- Astensione in caso di conflitto di interessi;
- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici;
- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile;
- Informatizzazione dei processi;
- Trasparenza;
- Rotazione (o misure alternative);
- Audit.

II. Programmazione delle misure

Tutte le misure individuate sono state programmate.

In particolare per ogni misura, generale e specifica, sono stati individuati:

- i responsabili, cioè gli uffici destinati all'attuazione della misura;
- la tempistiche per l'adempimento.

6.4. MISURE GENERALI

Gli ambiti di seguito illustrati costituiscono azioni e misure generali, finalizzate alla prevenzione della corruzione, che la Società è tenuta ad adottare in quanto previste direttamente dalla legge e dal P.N.A.

A. Formazione

Misura

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione.

A tal fine il P.N.A. ha previsto la necessità di un'adeguata programmazione di specifici percorsi di formazione, strutturati su due livelli:

- (i) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- (ii) livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nella Società.

Il medesimo protocollo prevede altresì che la Società assicuri l'organizzazione di attività di formazione permanente delle risorse umane aziendali attraverso metodiche di formazione strutturata e d'affiancamento a dipendenti esperti, verificando, tra l'altro, il trasferimento dei principi etici che regolano lo svolgimento delle attività.

Nel corso degli anni la Società ha proceduto ad organizzare attività di formazione in materia di anticorruzione, rivolta al R.P.C.T, al personale apicale e ai dipendenti amministrativi.

Si rileva da ultimo che anche il Codice Etico della Società stabilisce che l'Organismo di Vigilanza promuova periodiche iniziative di formazione sui principi del Codice medesimo. In attuazione delle suddette previsioni, la Società ha provveduto a svolgere attività formative con riferimento ai reati presupposto di cui al MOG 231 e ai relativi protocolli di controllo approvati nel 2014.

Evoluzione della misura

La Società, alla luce di quanto previsto dal P.N.A., provvederà allo svolgimento delle seguenti ulteriori formative, strutturate su due livelli:

- (i) livello generale:
 - destinatari: tutti i dipendenti;
 - oggetto:

- contesto normativo di riferimento in materia di prevenzione della corruzione (la legge n. 190/2012 e il Piano Nazionale Anticorruzione);
 - il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza;
 - Modello 231
 - il Codice Etico;
 - obiettivi:
 - creazione di una base omogenea minima di conoscenza della normativa anticorruzione;
 - diffusione di valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati;
- (ii) livello specifico:**
- destinatari: responsabile della prevenzione, dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio;
 - oggetto:
 - contesto normativo di riferimento in materia di prevenzione della corruzione (la legge n. 190/2012 e il Piano Nazionale Anticorruzione);
 - il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza e tecniche di *risk management*;
 - il Codice Etico;
 - i rapporti tra la normativa anticorruzione e la materia dei contratti pubblici;
 - i rapporti tra la normativa anticorruzione e le disposizioni contenute nel codice penale;
 - obiettivi:
 - formazione specialistica del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza e delle altre figure a vario titolo coinvolte nel processo di prevenzione, comprensiva, tra l'altro, delle tecniche di *risk management*;

- conoscenza e condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione e confronto tra esperienze diverse;
- creazione di competenza specifica per lo svolgimento delle attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
- diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell'esercizio delle attività della Società, indispensabili per orientare il percorso degli uffici;
- diffusione di valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

All'esito delle attività formative sopra descritte, i soggetti destinatari saranno tenuti a compilare appositi questionari, volti a verificare il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.

Ai fini dello svolgimento di tali attività, inoltre, la Società valuterà prioritariamente la possibilità di inserire quali docenti gli operatori interni alla Società, ove in possesso delle competenze adeguate.

In particolare, per l'avvio al lavoro e in occasione dell'inserimento dei dipendenti in nuovi settori lavorativi verrà garantito un periodo di sei mesi di "tutoraggio" da parte del personale esperto prossimo al collocamento in quiescenza.

Responsabile per l'attuazione delle misure

Il responsabile per l'attuazione delle misure in materia di formazione è individuato nel Responsabile HR/Personale il quale, come previsto nel MOG, dovrà collaborare e condividere ogni attività con il Direttore Generale, quale supervisore di tutte le funzioni aziendali.

Tempistiche di adozione delle misure

La Società provvederà all'adozione delle misure relative alla formazione entro il mese di dicembre 2020.

B. Incompatibilità e inconfiribilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la P.A.

Misura

Il D.Lgs. n. 39/2013, recante disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha disciplinato:

- le particolari ipotesi di inconfiribilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;
- le situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati;
- le ipotesi di inconfiribilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

La Società, in conformità a quanto previsto dalla suddetta normativa, provvede a far sottoscrivere a tutti i soggetti titolari di incarichi dirigenziali o assimilati presso la medesima un'apposita dichiarazione relativa alle ipotesi di incompatibilità e inconfiribilità e, successivamente, la pubblica sul proprio sito *web*.

La Società ha provveduto:

- (i) ad inserire espressamente le cause di inconfiribilità e incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpellanti per l'attribuzione degli stessi;
- (ii) a predisporre i *form standard* della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità, che i soggetti interessati dovranno rendere all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto.

Evoluzione della misura

La Società provvederà ad assicurare che sia adottato una procedura per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi da parte di dipendenti e un regolamento/procedura

che definisca le modalità e la frequenza dei controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni e ad un rafforzamento dell'attività di vigilanza anche mediante verifiche di coerenza tra quanto dichiarato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e le dichiarazioni rese ai sensi del D.Lgs. 39/2013.”

Responsabile per l'attuazione delle misure

Il responsabile per l'attuazione di tali misure è individuato nel Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Tempistiche di adozione delle misure

La Società garantisce l'adozione delle descritte misure per tutti gli incarichi presenti e futuri.

C. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)

Misura

Il Whistleblowing è considerato uno strumento determinante per contrastare i fenomeni corruttivi in quanto i dipendenti sono in una posizione privilegiata per rilevare comportamenti o situazioni anomale all'interno della Società a condizione che si eviti che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

L'art. 1, comma 51 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”, ha inserito l'articolo 54 bis nel corpo del Testo Unico del Pubblico Impiego (T.U.P.I., D.Lgs. 165/2001) introducendo un regime di speciale tutela del pubblico dipendente che denuncia all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o ancora all'ANAC ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia stato spettatore diretto in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione.

Successivamente, la Legge 30 novembre 2017, n. 179, “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, ha modificato l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165 assicurando maggiori garanzie per coloro che effettuano segnalazioni di illeciti di cui vengano a conoscenza nell'ambito lavorativo.

Tale tutela, quale misura di prevenzione della corruzione, ha quindi trovato posto e disciplina nel Piano Nazionale Anticorruzione, con l'indicazione alle Pubbliche Amministrazioni di adottare i necessari accorgimenti tecnici a garanzia del dipendente pubblico¹⁸, e nel Piano di prevenzione della corruzione e della Trasparenza ex L.190/2012 adottato dalla Società.

A completamento della disciplina normativa l'ANAC ha adottato:

- a) la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" con cui l'Autorità ha inteso, da una parte, delineare l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell'art. 54 bis richiamato e, dall'altra, fornire indicazioni in ordine alle misure che le Pubbliche Amministrazioni devono approntare per tutelare la riservatezza dell'identità dei dipendenti che segnalano condotte illecite

¹⁸ Ai sensi del nuovo art.54 bis, 2 comma, per "dipendente pubblico", è da intendersi non solo quello alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001, ma anche:

- il dipendente di un ente pubblico economico;

- il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, ossia le società partecipate e controllate da enti pubblici;

- i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica, quindi i dipendenti di tutti gli operatori economici che abbiano appalti o concessioni di qualsiasi natura e importo.

- b) la determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", con cui l'Autorità ha fornito indicazioni in merito all'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e all'attuazione degli obblighi di trasparenza".

Come previsto dal 5 comma dell'art.54-bis L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adoterà apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida dovranno prevedere l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovere il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

Pertanto, in attuazione del disposto normativo e secondo le indicazioni contenute nei provvedimenti emanati dall'ANAC, la Società ha adottato un sistema di regole in grado di assicurare la tutela della riservatezza del segnalante, garantendone al contempo la protezione da discriminazioni o ritorsioni.

Le regole per la gestione delle segnalazioni costituiscono, nel loro complesso, uno strumento di prevenzione e di contrasto ai fenomeni corruttivi; esse trovano la propria forma di realizzazione attraverso il comportamento positivo dei segnalanti, come di seguito definiti, che, venuti a conoscenza del comportamento illecito di altro soggetto, decidono di denunciare tali fatti presso gli organi preposti.

Come previsto dal 1 comma dell'art.54-bis le segnalazioni possono essere effettuate al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) o attraverso denuncia all'Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile,

Qualora le segnalazioni riguardino il R.P.C.T. gli interessati possono inviare le stesse direttamente all'ANAC.

Nei paragrafi successivi sono descritte nel dettaglio le modalità operative per la gestione delle fasi della segnalazione e per la tutela del segnalante.

C.1. Modalità di segnalazione

Le segnalazioni provenienti da segnalanti interni (componenti degli organi sociali e degli organismi interni di governance aziendale, dipendenti) e da segnalanti esterni (collaboratori, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei e tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con la Società ovvero agiscono per conto della stessa sulla base di specifici mandati quali consulenti, fornitori, partner), possono essere inviate:

- in formato elettronico (tramite posta elettronica aziendale/personale del segnalante) all'indirizzo rpc@tsaweb.it
- in formato cartaceo (tramite posta ordinaria o posta aziendale interna) al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza c/o TSA spa via case sparse 107 località Soccorso Magione (PG) scrivendo sulla busta la dicitura RISERVATA.

C.2. Segnalazioni ricevibili

Possono essere oggetto di segnalazione le condotte illecite di cui si venga direttamente a conoscenza in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative ovvero in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su voci correnti; inoltre, la segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale. Il segnalante non deve utilizzare l'istituto in argomento per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni o ritorsioni che rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per i quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure delle strutture aziendali preposte (es. Personale).

Ad avviso dell'ANAC, "le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento della società a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo".

Non esistendo una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto del whistleblowing, possono essere considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, reati o irregolarità a danno della Società.

A titolo esemplificativo, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:

- a) penalmente rilevanti
- b) suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale
- c) poste in essere in violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare (es. Codice Etico)
- d) suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine della Società
- e) suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, cittadini o di arrecare un danno all'ambiente
- f) che possono arrecare pregiudizio ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la Società.

Il segnalante è tenuto a indicare tutti gli elementi utili a consentire le dovute ed appropriate verifiche e controlli, di cui al paragrafo successivo, a riscontro delle affermazioni e dei fatti che sono ricompresi nell'oggetto della segnalazione.

Risulta comunque fondamentale che la denuncia presentata dal segnalante sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante e non riportati o riferiti da altri soggetti nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

Requisito indispensabile per procedere con la trattazione delle segnalazioni è la presenza di elementi che consentano il riscontro dell'identità del segnalante (documento di identità ovvero riscontro attraverso notifica di accettazione al segnalante interno).

Non sono prese in considerazione le segnalazioni provenienti da segnalanti interni, attraverso posta elettronica aziendale, che non trovano riscontro dell'identità.

C.3. Gestione della segnalazione a cura del R.P.C.T.

Entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione, il R.P.C.T. invia:

- all'indirizzo di posta elettronica aziendale del whistleblower, nel caso di segnalazione inviata dall'indirizzo stesso, riscontrandone contestualmente l'identità
- all'indirizzo di posta elettronica del whistleblower, se comunicato, nel caso di segnalazione inviata da un indirizzo di posta personale o tramite posta ordinaria/interna, qualora sia stato possibile accertarne l'identità

una notifica di avvenuta ricezione in cui espone gli esiti della fase di prima istruttoria come di seguito descritta.

Con riferimento alle segnalazioni inviate da una casella di posta elettronica personale o tramite posta cartacea interna/ordinaria, per le quali non sia stato possibile accertare l'identità del segnalante, il R.P.C.T. procede con la trattazione previa valutazione congiunta con l'Organo

amministrativo, e con l'OdV per le materie di interesse comune, solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari su fatti e situazioni riferiti a contesti determinati.

In tutti i casi in cui sia stato possibile accertare/riscontrare l'identità del segnalante il R.P.C.T. avvia la fase di prima istruttoria sulla consistenza della segnalazione anche attraverso:

- la richiesta di ulteriori chiarimenti al whistleblower al fine di circostanziare ancor più chiaramente il fatto denunciato e ricercare maggiori fonti di prova afferenti alla condotta contestata e, in primo luogo, per comprendere se la segnalazione è veritiera o pretestuosa
- il coinvolgimento del Responsabile dell'area cui afferisce la segnalazione
- il supporto di terzi.

Una volta espletata la prima istruttoria, il R.P.C.T.:

nel caso di evidente e manifesta infondatezza:

- potrà decidere di archiviare la segnalazione dandone comunicazione al segnalante, in presenza di identità e recapito noti, e in caso di segnalante interno alle competenti funzioni per la valutazione di eventuali azioni di responsabilità disciplinare

nel caso in cui la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte:

- inoltra la segnalazione al Responsabile della struttura in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti conseguenti tra cui, qualora ne sussistano i presupposti, la richiesta di azione disciplinare
- negli episodi più gravi, presenta denuncia all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei conti o ancora all'ANAC.

In ogni caso, per le attività di interesse comune, il R.P.C.T. condivide la valutazione della segnalazione con l'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni ricevute sono conservate e catalogate in un apposito registro/archivio a cura del R.P.C.T.

Il R.P.C.T. periodicamente riferisce all'Organo amministrativo sul numero e sulla tipologia di segnalazioni ricevute e ne tiene conto ai fini dell'aggiornamento del Piano.

La Società si riserva di pubblicare una sintesi del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità dei segnalanti.

C.4. Tutela del segnalante

La tutela del segnalante è garantita dal R.P.C.T. sin dal momento della presa in carico della segnalazione.

Le segnalazioni ricevute per posta ordinaria/interna sono protocollate in via riservata, classificate e a disposizione esclusivamente del R.P.C.T.

Tutte le segnalazioni ricevute, indipendentemente dal canale utilizzato, sono archiviate a cura del R.P.C.T.

Ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità, accertata anche con sentenza di primo grado, a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (come per es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del segnalante viene comunque protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione secondo quanto previsto dal 3 comma dell'art.54-bis e in particolare:

1. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
2. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

3. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

La segnalazione è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/90; pertanto non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della L. 241/90.

Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante.

Il lavoratore che effettua le segnalazioni non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

- Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC può applicare sanzioni amministrative pecuniarie nei casi espressamente indicate nel comma 6 dell'art.1.

La tutela del segnalante sarà supportata anche da un'efficace attività di sensibilizzazione e comunicazione per i dipendenti sui diritti e gli obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite.

Evoluzione della Misure

In considerazione di quanto sopra, la Società implementerà le attività di comunicazione volte a garantire la migliore conoscenza da parte dei dipendenti degli obiettivi del Piano, sull'importanza dello strumento delle segnalazioni e sul loro diritto ad essere tutelati in caso di segnalazione di azioni illecite eventuali risultati dell'azione cui la procedura di tutela del *whistleblower* ha condotto.

Responsabile per l'attuazione delle misure

Il responsabile per l'attuazione delle misure volte alla tutela del dipendente che segnala illeciti è individuato nel Responsabile HR/Personale il quale, come previsto nel MOG, dovrà collaborare e condividere ogni attività con il Direttore Generale, quale supervisore di tutte le funzioni aziendali.

Tempistiche di adozione delle misure

La Società provvederà all'attuazione delle misure volte alla tutela del dipendente che segnala illeciti entro il mese di dicembre 2020.

D. Codice Etico e sistema sanzionatorio

Misura

Lo strumento del Codice Etico è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le disposizioni in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, di conseguenza, indirizza le attività della Società.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2014, la Società si è già dotata di un Codice Etico e di un sistema disciplinare, quali elementi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Con l'introduzione da parte del Legislatore di norme specifiche in materia di contrasto della corruzione all'interno della PA, è sorta la necessità che, negli enti di diritto privato in controllo pubblico, il Codice Etico sia armonizzato e integrato con le disposizioni dettate dalla normativa anticorruzione.

Per l'integrazione del Codice Etico viene in rilievo, in particolare, il d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, recante il *"Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165"*, le cui disposizioni trovano immediata applicazione solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ma possono assumere valore orientativo anche per gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Sul punto, occorre infatti rilevare che la Delibera A.N.A.C. n. 75 del 24 ottobre 2013, recante *"Linee guida in materia di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/01)"* ha precisato che le previsioni del d.P.R. 62/13, sebbene applicabili in via diretta solo alle "amministrazioni pubbliche", possano costituire un *"[...] parametro di riferimento per l'elaborazione di codici di comportamento ed etici da parte degli ulteriori soggetti considerati dalla legge n. 190/2012 (enti pubblici economici, enti di diritto privato in controllo pubblico, enti di diritto privato regolati o finanziati, autorità indipendenti), nella misura in cui l'adozione dei codici di comportamento costituisce uno strumento fondamentale ai fini della prevenzione della corruzione"*.

Con particolare riferimento agli enti di diritto privato in controllo pubblico, il P.N.A. ha inoltre espressamente previsto la necessità di adottare un codice di comportamento che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse.

Successivamente, l'A.N.A.C., dapprima con la citata Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, e successivamente con la delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017 ha previsto che: *"Le società integrano il codice etico o di comportamento già approvato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 oppure adottano un apposito codice, laddove sprovviste, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. Il codice o le integrazioni a quello già adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 hanno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni: l'inosservanza, cioè, può dare luogo a misure disciplinari, ferma restando la natura privatistica delle stesse. Al fine di assicurare l'attuazione delle norme del codice è opportuno: a) garantire un adeguato supporto interpretativo, ove richiesto; b) prevedere un apparato sanzionatorio e i relativi meccanismi di attivazione"*

auspicabilmente connessi ad un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice”.

Evoluzione della misura

La Società ha provveduto all'aggiornamento del Codice Etico e il sistema disciplinare, in considerazione delle disposizioni di cui alla normativa anticorruzione e delle delibere A.N.A.C. e traendo spunto, ove necessario, dai contenuti del D.P.R. n. 62/2013.

Nell'ambito di tale attività, la Società procederà *inter alia* ad apportare le modifiche necessarie ad introdurre adeguate prescrizioni volte a:

- garantire un adeguato supporto interpretativo ai dipendenti che lo richiedano;
- prevedere un apparato sanzionatorio e i relativi meccanismi di attivazione in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano;
- definire dettagliatamente un sistema per la raccolta di segnalazioni riguardanti violazioni del Piano.

Responsabile per l'attuazione delle misure

Il responsabile per l'adozione e l'aggiornamento del Codice Etico e del sistema sanzionatorio è individuato nell'OdV.

Tempistiche di adozione delle misure

La Società provvederà ad effettuare specifica attività formativa entro settembre 2020.

E. Astensione in caso di conflitto di interesse

Misura

L'art. 1, comma 41, della legge n. 190 ha introdotto l'art. 6-*bis* della l. n. 241 del 1990, il quale ha imposto una particolare attenzione da parte dei responsabili del procedimento sulle situazioni di conflitto di interesse.

La norma contiene due prescrizioni:

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale e i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

Anche l'art. 6 del d.P.R. n. 62/2013 ha previsto l'obbligo di astensione in presenza di specifiche ipotesi di conflitto di interesse.

Al fine di ottemperare a tali disposizioni normative, nell'ambito del Codice Etico della Società è stata inserita un'apposita disciplina relativa all'astensione e alla segnalazione dei conflitti di interesse.

Evoluzione della misura

Ai fini di una completa attuazione della citata normativa e delle previsioni di cui al Codice Etico, la Società provvederà a far sottoscrivere a ciascun responsabile del procedimento, un'apposita dichiarazione relativa all'inesistenza di conflitti di interesse, da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.

Nei contratti con i fornitori dovranno essere inserite specifiche clausole con cui la controparte dichiara "di aver preso conoscenza del contenuto del Codice Etico e del modello di organizzazione, gestione e controllo" e che "quanto forma oggetto del Contratto sarà realizzato anche nel rispetto dei principi e delle previsioni previsti nel codice etico e nel modello nonché nel rispetto di tutta la normativa applicabile anticorruzione e, per l'effetto, si impegna a far conoscere il codice etico, il modello, nonché tutta la normativa applicabile (ivi inclusa la normativa anticorruzione) a chiunque, a qualsiasi titolo, prenderà parte alla svolgimento del servizio oggetto del contratto. La violazione anche di una sola delle dichiarazioni e/o garanzie previste nel contratto costituisce grave inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà della Società di risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c., impregiudicati il risarcimento del danno ed ogni altro diritto e/o azioni previsti dalla legge.

Inoltre, a seguito di una formale richiesta da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dovrà essere inserita nella documentazione relativa ai contratti da

stipulare, una dichiarazione con la quale il Fornitore aggiudicatario comunica eventuali situazioni di conflitto di interessi.

Responsabile per l'attuazione delle misure

Ciascun responsabile di area/servizio è responsabile per l'attuazione delle misure in materia di astensione in caso di conflitto di interesse.

Il Responsabile Ufficio Forniture e Appalti acquisti è responsabile dell'attuazione della misura con riferimento ai contratti con i fornitori.

Tempistiche di adozione delle misure

La Società garantisce l'adozione delle descritte misure in occasione di ogni nomina di un responsabile del procedimento.

La Società provvederà ad inserire le clausole e ad acquisire la dichiarazione da parte del fornitore, aggiornare entro il mese di giugno 2020.

F. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici

Con la Determinazione n. 8/2015, e confermato dalla successive delibere, l'A.N.AC ha stabilito che, al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, anche le società in controllo pubblico adottino le misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse.

Misura

La Società provvederà ad assumere iniziative volte a garantire che:

- (i) negli interpelli o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra;

- (ii) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa;
- (iii) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Evoluzione della Misura

La Società provvederà a garantire che venga svolta secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Responsabile

Il responsabile per l'adozione di tale misura è individuato nel Responsabile HR/Personale il quale, come previsto nel MOG, dovrà collaborare e condividere ogni attività con il Direttore Generale, quale supervisore di tutte le funzioni aziendali.

Tempistiche per l'adempimento

La Società provvederà all'adozione delle misure in occasione di ogni assunzione o stipulazione di contratto pubblico.

G. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Misura

Uno degli obiettivi strategici principali dell'azione di prevenzione della corruzione è costituito dal rilievo dei fatti di cattiva amministrazione e dei fenomeni corruttivi, rispetto al quale assumono particolare rilevanza le azioni di sensibilizzazione verso l'utenza e i cittadini.

Una prima azione in tal senso, in particolare, consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e alle connesse misure.

Evoluzione della Misura

Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nei rapporti con i cittadini, gli utenti e le imprese, alimentata dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, la Società provvederà a evidenziare sul proprio sito *web* le specifiche modalità di comunicazione da parte dei portatori di interesse e dei rappresentanti delle categorie di utenti e di cittadini rispetto all'azione della Società medesima.

La Società provvederà altresì alla pubblicazione sul proprio sito *web* del piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dei relativi aggiornamenti.

Responsabile per l'attuazione delle misure

Il responsabile per l'attuazione delle misure in materia di sensibilizzazione e rapporto con la società civile è individuato nel Responsabile della Corruzione e della Trasparenza.

Tempistiche di adozione delle misure

La Società provvederà tempestivamente alla pubblicazione sul proprio sito *web* del presente aggiornamento al Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché di ogni futuro aggiornamento.

H. Informatizzazione dei processi

Misura

Come previsto dal P.N.A., tale misura dovrebbe consentire, per tutte le attività della Società, la tracciabilità dei processi con l'individuazione delle responsabilità per ciascuna fase.

A tal fine, la Società si è dotata della procedura PG 1 "Gestione dei documenti, delle registrazioni e delle comunicazioni".

Nel corso del 2015, inoltre, la Società ha intrapreso rilevanti iniziative per l'automatizzazione di procedimenti/processi, essendosi dotata di un software per la gestione e l'archiviazione elettronica di documenti e informazioni.

Tale software consente, in particolare, di creare cartelle condivise e accessibili da parte di ciascun responsabile dell'area/servizio e dal C.d.A., suddivise per area/servizio e a loro volta

per processo, nell'ambito delle quali i dipendenti della Società procedono ad inserire i documenti relativi a ciascun procedimento, protocollati e in formato elettronico.

La misura adottata garantisce, per tutti i procedimenti/processi, la piena tracciabilità delle attività svolte dai vari soggetti coinvolti.

Evoluzione della Misura

La Società proseguirà l'attività già intrapresa di informatizzazione dei processi, al fine di garantire il pieno sfruttamento delle potenzialità offerte del software di cui si è dotata anche attraverso l'ottenimento della certificazione dello standard IO 27001.

Responsabile per l'attuazione delle misure

Il responsabile per l'attuazione delle misure di cui sopra è individuato nel Responsabile IT/Privacy il quale, come previsto nel MOG, dovrà collaborare e condividere ogni attività con il Direttore Generale, quale supervisore di tutte le funzioni aziendali.

Tempistiche di adozione delle misure

Tale misura sarà oggetto di costante attuazione dal parte della Società.

I. Trasparenza

Misura

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

A tal fine, la legge n. 190/2012, oltre ad aver introdotto specifiche disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, ha previsto altresì una specifica disciplina in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione, la quale è stata implementata dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"), entrato in vigore il 20 aprile 2013.

Il D.Lgs. 97/2016, introduce importanti modifiche anche con riferimento all'ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza della P.A. In particolare l'art. 3 aggiunge al D.Lgs. 33/2013 l'articolo 2 bis secondo cui le norme sulla trasparenza si applicano alle 'Pubbliche Amministrazioni' nonché, in quanto compatibili:

- agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
- alle società in controllo pubblico (escluse le società quotate);
- alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro finanziati da Pubbliche Amministrazioni e con la totalità dei componenti degli organi designati da queste.

Il P.N.A. 2016 rileva che le modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016 delineano un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza diverso, e più ampio, di quello che individua i soggetti tenuti all'applicazione delle misure della prevenzione della corruzione.

L'ANAC, riprendendo, tra l'altro, le proprie interpretazioni già esposte nella Determinazione 8/2015, nel P.N.A. ripropone la distinzione tra:

- Enti pubblici economici, società in controllo pubblico e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico assimilati;
- Società in partecipazione pubblica e altri enti di diritto privato assimilati.

In applicazione del D.Lgs. 97/2016 il primo gruppo di soggetti è tenuto ad applicare le norme sulla trasparenza previste per le Pubbliche Amministrazioni.

Le strutture della Società che, sulla base dell'organizzazione aziendale vigente, hanno specifiche competenze e responsabilità sui dati inerenti agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sono coinvolte nella definizione dei dati e dei documenti da pubblicare in materia di trasparenza. Tali strutture sono, in particolare, l'Ufficio Forniture e Appalti HR/IT/Privacy/Finance.

La definizione degli obblighi di pubblicazione e delle relative modalità di applicazione al contesto societario è di riferimento per le attività dei responsabili della trasmissione dei dati e dei documenti, che hanno l'obbligo di garantire la regolarità e la tempestività dei flussi informativi previsti dalla norma. Tali responsabili hanno il compito di:

- verificare l'esattezza e la completezza dei dati e dei documenti da pubblicare;
- aggiornare le informazioni secondo le scadenze prefissate o con tempestività al verificarsi di eventi che ne determinino una variazione;
- effettuare periodiche ricognizioni delle informazioni pubblicate con l'obiettivo di rendere omogenei i contenuti delle diverse sezioni del sito istituzionale.

Le strutture della Società coinvolte nella trasmissione delle diverse tipologie di dati e di documenti da pubblicare sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale sono indicate nella tabella "Obblighi di pubblicazione" riportata in allegato.

L'aggiornamento delle informazioni contenute nel sito istituzionale è costantemente garantito dalle strutture organizzative competenti con la supervisione del R.P.C.T. che potrà richiedere tutte le modifiche e i miglioramenti necessari al fine di ottimizzare l'accesso e la consultazione delle informazioni.

La pubblicazione dei dati e dei documenti è in capo al ciascun responsabile di funzione/struttura.

In caso di problemi di ordine tecnico o organizzativo che ostacolano la pubblicazione dei dati e/o dei documenti entro le scadenze prefissate o comunque secondo i criteri di tempestività stabiliti, i responsabili della pubblicazione inviano al R.P.C.T. una nota esplicativa del problema in atto con indicazione dei tempi di ripristino del corretto flusso informativo e/o della data di pubblicazione prevista.

I.1. Articolazione dei dati e delle informazioni da pubblicare (sezioni)

Al fine di adempiere a quanto previsto dalle norme, la Società ha provveduto ad inserire, sulla homepage del proprio sito istituzionale, un'apposita sezione di facile accesso e consultazione denominata "Società Trasparente", la cui articolazione, in termini di sottosezioni di primo e di secondo livello, nonché di singoli obblighi di pubblicazione, è descritta nella tabella "Obblighi di pubblicazione", riportata in allegato.

La sezione contiene le seguenti sottosezioni di primo livello:

Disposizioni generali

Albo fornitori

Organizzazione

Consulenti e collaboratori

Personale

Bandi di concorso

Performance

Enti controllati

Attività e procedimenti

Provvedimenti

Bandi di gara e contratti

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Bilanci

Beni immobili e gestione patrimonio

Controlli e rilievi sull'amministrazione

Servizi erogati

Pagamenti

Opere pubbliche

Informazioni ambientali

Altri contenuti

Ciascuna sottosezione di primo livello può essere articolata in una o più sottosezioni di secondo livello.

La sezione è comunque in costante aggiornamento anche in relazione a eventuali linee guide dell'ANAC.

I.2. Monitoraggio dell'aggiornamento delle informazioni

Il R.P.C.T. e i responsabili della pubblicazione, così come identificati nella tabella "Obblighi di pubblicazione", sono preposti alla corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione. Inoltre il R.P.C.T. ha il compito di monitorare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, riferendo annualmente al Consiglio di Amministrazione.

In questo compito il R.P.C.T. è coadiuvato dalle strutture competenti per i dati e i documenti oggetto di pubblicazione, in termini di:

- comunicazione al R.P.C.T. di aggiornamenti in riferimento alla pubblicazione di nuove informazioni richieste dalla norma;
- segnalazione al R.P.C.T. di eventuali criticità riscontrate o azioni di miglioramento da intraprendere sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione, con riferimento alla normativa vigente.

I.3. Accesso civico

L'accesso civico, disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, oppure di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013.

“Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali” (art. 5 comma 4 del D.Lgs. 33/2013).

La richiesta di accesso a documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, di cui sia stata omessa la pubblicazione, (art5, c.1 D.Lgs. 33/2013) può essere presentata tramite posta elettronica al R.P.C.T. mediante l'utilizzo del modulo appositamente predisposto, scaricabile dalla sottosezione “Altri contenuti → Accesso civico” della sezione “Società trasparente” del sito istituzionale. L'indirizzo cui inoltrare la richiesta di accesso civico è il seguente: amministrazionetsa@legalmail.it o l'indirizzo civico della sede della Società.

Le richieste di accesso civico relative ai casi di pubblicazione obbligatoria sono gestite dal R.P.C.T. che, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, la trasmette tempestivamente al responsabile della struttura competente, il quale dovrà:

- provvedere alla pubblicazione dei dati richiesti in sede di accesso civico nei termini previsti dalla legge;
- dare contestuale informativa al R.P.C.T.

Quest'ultimo, ricevuta l'informativa, invierà comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione delle informazioni richieste, indicandone il relativo collegamento ipertestuale sul sito istituzionale.

Qualora le informazioni richieste risultino già pubblicate, il R.P.C.T. ne darà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale sul sito istituzionale.

Le richieste di accesso civico relative ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (accesso civico generalizzato) sono presentate ai medesimi indirizzi indicati sopra per la presentazione di istanze di accesso civico semplice (amministrazionetsa@legalmail.it o l'indirizzo civico della sede della Società) e sono gestite coerentemente con quanto stabilito dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, coinvolgendo, se necessario, i soggetti interessati e facendo riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'art. 5-bis del suddetto decreto.

Nella sottosezione "Altri contenuti Accesso civico" della sezione "Società trasparente" del sito istituzionale è scaricabile il modulo per inoltrare la richiesta.

Eventuali richieste di riesame possono essere presentate, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dalla norma, al R.P.C.T., che decide, con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Ai fini di supportare un costante monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza il R.P.C.T. produrrà annualmente, in sede di relazione annuale sullo stato di attuazione del piano, per il Consiglio di Amministrazione anche un *report* sugli accessi civici effettuati, con la sintetica indicazione del tipo di istanza o di richiesta e del riscontro effettuato.

Sempre nella sottosezione "Altri contenuti □ Accesso civico" della sezione "Società trasparente" del sito istituzionale è pubblicato il registro degli accessi, nel quale è annotato l'elenco delle richieste di accesso con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito e della data della decisione (l'elenco delle richieste viene aggiornato semestralmente, come indicato nell'allegato 1 delle Linee Guida ANAC – Delibera n. 1309/2016).

Esclusioni e limitazioni dell'accesso

L'art. 5 bis, comma 1, 2 e 3 del D.L.gs. 33/2013 prevede eccezioni "assolute" e "relative" alla pubblicazione di atti ed informazioni per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici o privati, derivanti dalla diffusione dei dati richiesti.

Eccezioni assolute

Ai sensi del citato art. 5 bis, comma 3, l'accesso è escluso "nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990".

L'ANAC nelle dedicate Linee guida, oltre a rinviare espressamente alle disposizioni di legge che definiscono specifici divieti di accesso e divulgazione, evidenzia i divieti che derivano dalla vigente normativa in materia di tutela della riservatezza inerenti:

- i dati relativi alla salute, ossia qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 2 septies, comma 8 D. Lgs. 196/2003);
- i dati biometrici (art. 2 septies, comma 8 D. Lgs. 196/2003);
- i dati genetici (art. 2 septies, comma 8 D. Lgs. 196/2003);
- i dati relativi alla vita sessuale (art. 7 bis comma 6, D. Lgs. 33/2013);
- i dati relativi alle persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative al loro stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale (art. 26, comma 4 D. Lgs. 33/2013).

Eccezioni relative

Ai sensi del primo comma dell'art. 5 bis del D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii., le esclusioni relative sono caratterizzate dalla necessità di adottare una valutazione della richiesta di accesso in ordine alle casistiche specificamente individuate ai commi 1 e 2.

L'accesso è rifiutato al fine di evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti:

Interessi Pubblici (art. 5-bis c.1)

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;

- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive;

Interessi privati (art.5-bis c.2)

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Rispetto alla eccezione che dipende dalla riservatezza e dalla protezione dei dati personali degli interessati (interessi privati, lett. a), si evidenzia che nel bilanciamento tra esigenze di pubblicità e tutela della riservatezza, il legislatore ha indicato che devono essere omessi i dati personali non pertinenti ed eccedenti rispetto alle finalità informative cui la pubblicazione dell'atto è diretta. Mentre, rispetto alle categorie particolari di dati e ai dati giudiziari, devono essere omessi quelli non indispensabili rispetto alle finalità della trasparenza (art. 5 bis, comma 2, D. Lgs. 33/2013).

In particolare le *"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici*

e da altri enti obbligati" sopraindicate (i cui limiti restano validi anche nel nuovo contesto del Regolamento europeo 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 modificato) prevedono che occorre "ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi (art. 4, comma 1, lett c, del Codice), ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (c.d. "principio di necessità" di cui all'art. 3, comma 1, del Codice).

Pertanto, anche in presenza di un obbligo di pubblicità, è consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti sia realmente necessaria e proporzionata al raggiungimento delle finalità perseguite dall'atto (c.d. "principio di pertinenza e non eccedenza" di cui all'art. 11, comma 1, lett. d, del Codice). Il procedimento di selezione dei dati personali suscettibili di essere resi diffusi deve essere, inoltre, particolarmente accurato nei casi in cui tali informazioni sono idonee a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, la vita sessuale ("dati sensibili"), oppure nel caso di dati idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, nonché la qualità di imputato o di indagato ("dati giudiziari") (art. 4, comma 1, lett. d ed e, del Codice). I dati sensibili e giudiziari, infatti, sono protetti da un quadro di garanzie particolarmente stringente che prevede la possibilità per i soggetti pubblici di diffondere tali informazioni solo nel caso in cui sia previsto da una espressa disposizione di legge e di trattarle solo nel caso in cui siano in concreto "indispensabili" per svolgere l'attività istituzionale che non può essere adempiuta, caso per caso, mediante l'utilizzo di dati anonimi o di dati personali di natura diversa (artt. 22, in particolare commi 3, 5 e 11 e 68, comma 3, del Codice).

Come visto sopra (eccezione assoluta), "resta, invece, del tutto vietata la diffusione di "dati idonei a rivelare lo stato di salute" (art. 22, comma 8, del Codice). Ciò significa, di conseguenza, che è vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità,

disabilità o handicap fisici e/o psichici. A tale scopo, fin dalla fase di redazione degli atti e dei documenti oggetto di pubblicazione... non dovrebbero essere inseriti dati personali "eccedenti", "non pertinenti", "non indispensabili" (e, tantomeno, "vietati"). In caso contrario, occorre provvedere, comunque, al relativo oscuramento. Si pensi oltre al caso dei dati sensibili e giudiziari, a quelle informazioni delicate (come ad esempio agli atti adottati nel quadro dell'attività di assistenza e beneficenza, che comportano spesso la valutazione di circostanze e requisiti personali che attengono a situazioni di particolare disagio). Specie in tali casi – come già evidenziato con riferimento alla trasparenza (nel par. 2 della parte prima delle presenti Linee guida) – può risultare utile menzionare i predetti dati solo negli atti a disposizione negli uffici (richiamati quale presupposto della deliberazione e consultabili solo da interessati e controinteressati), oppure fare riferimento a delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni di carattere più generale o, se del caso, di codici numerici".

Il provvedimento di cui sopra dell'Autorità Garante è valido anche nel nuovo contesto normativo del Regolamento europeo 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 (come anche delle modifiche del D.Lgs. 97/2016).

Rispetto ai riferimenti normativi contenuti nel presente provvedimento dell'Autorità Garante, si tenga presente che l'art. 22, comma 8 del D. Lgs. 196/2003 che prevedeva il divieto assoluto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute, è stato sostituito dall'art. 2 septies nel quale è fatto divieto di diffusione dei "*dati relativi alla salute, biometrici e genetici*".

Evoluzione della misura

La Società ha provveduto all'istituzione di apposita sezione de proprio sito web denominata Amministrazione Trasparente. La medesima, inoltre ha adottato una apposita sezione del Piano

triennale per la prevenzione della corruzione dedicata alla Trasparenza, nell'ambito del quale è stato individuato il Responsabile per la Trasparenza.

Alla luce di quanto sopra, la Società implementerà ulteriormente i propri sforzi, al fine di garantire un livello sempre maggiore di trasparenza, anche attraverso il massimo sfruttamento delle potenzialità offerte dal software per la gestione/archiviazione documentale di cui si è dotata, e, in particolare:

- (i) garantire la pubblicazione e l'aggiornamento sul proprio sito istituzionale (sezione "Amministrazione Trasparente") dei dati, delle informazioni e dei documenti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. e della delibere ANAC e ulteriori norme di settore;
- (ii) ottemperare a tutti gli obblighi nascenti dalle modifiche apportate dal D.Lgs.97/2016 al D.Lgs. n. 33/2013, nonché a tutti gli ulteriori obblighi che dovessero derivare da disposizioni normative o prassi interpretative sopravvenute.
- (iii) garantire, entro 30 giorni da eventuali richieste di accesso civico, la pubblicazione sul sito *web* e la contestuale trasmissione al richiedente del documento, dell'informazione o dei dati richiesti. Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati la Società indicherà al richiedente il relativo collegamento ipertestuale;
- (iv) pubblicare sul sito *web* in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella *homepage*, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi in caso di mancata risposta alla richiesta di accesso civico;
- (v) indicare i soggetti, gli Uffici e gli indirizzi cui è possibile presentare una istanza di accesso civico semplice e generalizzato;
- (vi) pubblicare il registro degli accessi, dove verrà annotato l'elenco delle richieste di accesso civico semplice e generalizzato, con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito e della data della decisione (l'elenco è aggiornato semestralmente).

Obblighi di pubblicazione non applicabili alla Società

La Società non pubblica i dati relativi ad attività procedimentali , poiché si tratta di attività che esulano dalla propria organizzazione e dalle proprie caratteristiche funzionali.

Responsabile per l'attuazione delle misure

Il responsabile per l'attuazione delle misure relative alla trasparenza è individuato nel Responsabile della prevenzione della trasparenza e della corruzione.

Sono, altresì, individuati i soggetti responsabili della trasmissione degli atti nel:

- Responsabile Ufficio Forniture e Appalti
- Responsabile HR/Personale
- Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo;
- Responsabile Divisione Impianti;
- Responsabile Divisione Servizi Igiene Urbana

Alla pubblicazione degli atti provvede ciascun responsabile per la parte di propria competenza, il quale è anche responsabile dell'attuazione dei relativi adempimenti.

Il Responsabile della prevenzione della trasparenza e della corruzione vigila anche sulla attuazione degli obblighi di trasmissione e pubblicazione degli atti e documenti nella sezione "Amministrazione trasparente".

A questo fine, ciascun responsabile per la trasmissione e il responsabile della pubblicazione forniscono *report* periodici all'indirizzo e-mail del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, riepilogativi delle attività svolte nel periodo di riferimento.

Tempistiche di adozione delle misure

La Società provvederà al costante e tempestivo aggiornamento dei dati in materia di trasparenza.

J. Rotazione (o misure alternative)

Misura

Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti.

Come più volte chiarito dall'A.N.A.C., da ultimo con la citata Delibera 1074 del 21 novembre 2018, la rotazione non deve però tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico.

Pertanto, l'A.N.A.C. ha provveduto ad individuare una misura alternativa alla rotazione, ossia la cd. "segregazione delle funzioni", che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.

La Società – nell'ambito del processo, attualmente in corso, di aggiornamento/adequamento di deleghe, ruoli e responsabilità –ha provveduto ad individuare e attuare misure che, da un lato, risultino idonee a prevenire fenomeni corruttivi, dall'altro, consentano di non disperdere competenze professionali specialistiche, difficilmente duplicabili in considerazione del numero non elevato di dipendenti della Società.

La Società provvederà ad effettuare specifiche attività di verifiche:

- dell'applicazione della segregazione delle competenze in riferimento alle aree sensibili per la commissione dei reati corruttivi;
- di presenza di modalità operative volte a favorire una maggiore condivisione delle attività tra gli operatori, finalizzato ad evitare l'isolamento di certe mansioni (trasparenza interna).

Responsabile per l'attuazione delle misure

Il responsabile per l'attuazione di tali misure è il Consiglio di Amministrazione.

Tempistiche di adozione delle misure

La Società provvederà all'adozione delle misure in questione entro il mese di dicembre 2020.

K. Audit

Misura

L'attività di auditing, oltre che "misura di contrasto anticorruzione", si propone di verificare la conformità normativa e il livello di efficacia ed efficienza dei processi coinvolti nelle Aree di rischio esaminate.

Tra gli obiettivi dell'Audit quelli di:

- suggerire azioni cautelative o di miglioramento al fine di mitigare i rischi di fenomeni corruttivi;
- efficientare i processi della Società;
- verificare la conformità normativa dei processi nevralgici delle Aree analizzate.

Per mantenere costante il monitoraggio sull'attuazione del Piano è prevista l'effettuazione di periodici audit interni che l'.R.P.C.T. svolge, per il tramite di un consulente esterno, secondo le modalità definite nel piano delle verifiche ovvero attraverso richiesta di specifiche analisi su temi sensibili. Il Piano delle verifiche sarà condiviso, per le tematiche di interesse comune, con l'OdV.

Evoluzione della misura

Per l'attuazione della misura sarà svolta un'attività di Monitoraggio delle principali azioni di miglioramento individuate a fronte degli audit di cui sopra, finalizzato al potenziamento dell'efficacia di misure di prevenzione della corruzione quali la regolamentazione, la rotazione e la tracciabilità.

Responsabile per l'attuazione delle misure

Il responsabile per l'attuazione di tali misure è il Consiglio di Amministrazione

Tempistiche di adozione delle misure

La Società provvederà all'adozione delle misure in questione entro il mese di dicembre 2020.

6.5. MISURE SPECIFICHE

Le misure specifiche sono state individuate sulla base delle risultanze del processo di gestione del rischio condotto anche in occasione dell'aggiornamento del Modello 231.

L'inserimento di tali misure nel presente Piano, ne rende obbligatoria l'attuazione. A tal fine si rinvia a quanto specificatamente previsto nei protocolli 231.

Ulteriori misure specifiche con riferimento all'area di "Erogazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti potranno essere definite, nel corso dell'anno 2020, in attuazione di quanto previsto dall'A.N.A.C.

7. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Ai fini dello svolgimento delle attività di monitoraggio di cui al precedente paragrafo, la Società individua i seguenti soggetti quali Referenti per la Prevenzione:

- Responsabile Ufficio Forniture e Appalti
- Responsabile HR/Personale
- Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo;
- Responsabile Divisione Impianti;
- Responsabile Divisione Servizi Igiene Urbana
- DPO.

Con cadenza trimestrale, i suddetti soggetti dovranno inviare all'indirizzo e-mail del Responsabile della Prevenzione della Corruzione un report riepilogativo delle attività di monitoraggio svolte nel periodo di riferimento.

Ai fini della predisposizione della relazione di fine anno (entro il 15 dicembre) e dell'aggiornamento del presente Piano (entro il 31 gennaio), tali soggetti sono tenuti a trasmettere, all'indirizzo e-mail del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione in merito all'attività di monitoraggio svolta nell'ultimo anno, affinché il Responsabile abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione e sulle attività della Società.

8. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Come previsto nell'ambito della Determinazione A.N.AC. n. 8/2015 e da ultimo con la Delibera 1074 del 21 novembre 2018, gli enti in controllo pubblico sono tenuti a individuare le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e delle Trasparenza.

8.1. Monitoraggio da parte del R.P.C. T.

Il R.P.C.T. provvederà a svolgere periodiche attività di audit e monitoraggio sull'adozione delle misure previste dal presente Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza, con le forme e le modalità indicate nel Piano di Audit (cfr lettera K par. 6.5.)

8.2. Sistema informativo per garantire il monitoraggio da parte dei soci

La Società si impegna a comunicare tempestivamente a tutti i soci:

- ogni modifica e/o aggiornamento del presente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- gli esiti delle attività di *audit* e monitoraggio;
- l'attuazione di ciascuna delle misure oggetto del presente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- le situazioni di illecito che si verificano nell'ambito della Società.

8.3. Aggiornamento del PPCT

La Società provvederà all'aggiornamento del presente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nei seguenti casi:

- approvazione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8°, della legge n. 190/2012;
- sopravvenute disposizioni normative che impongono ulteriori adempimenti;
- nuovi indirizzi o direttive dell'ANAC;
- disposizioni normative e modifiche statutarie e/o organizzative sopravvenute che incidono sulle finalità e sulle attività della Società;
- nuovi rischi non considerati in fase di predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- aggiornamento del Modello di prevenzione dei reati, adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- adozione di nuovi regolamenti.

L'elaborazione della proposta di aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione e il coordinamento delle relative attività di *audit* e monitoraggio spettano al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il quale potrà avvalersi del supporto dell'Organismo di Vigilanza e dovrà comunque tenere costantemente aggiornato il Consiglio di Amministrazione.

Ogni aggiornamento del Piano sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

9. ADEGUATA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE IDONEE AD IMPEDIRE LA COMMISSIONE DEI REATI

La Società intende garantire un'adeguata gestione delle proprie risorse umane e finanziarie attraverso la previsione e/o il miglioramento delle seguenti attività:

- separazione delle funzioni, dei ruoli e delle responsabilità;
- formalizzazione delle fasi dei diversi processi;
- tracciabilità degli atti adottati nell'ambito dei vari processi;
- tracciabilità dei flussi finanziari;
- trasparenza, completezza e veridicità della rendicontazione;
- puntuale definizione dei poteri e delle deleghe;
- rotazione degli incarichi, laddove possibile, in base all'organizzazione interna, e funzionale allo svolgimento dell'attività statutaria e al perseguimento dei correlati obiettivi;
- ricognizione e aggiornamento delle procedure esistenti.

Tali finalità saranno perseguite anche mediante il pieno rispetto dei seguenti regolamenti e protocolli aziendali:

- PROTOCOLLO 01- Rapporti con la Pubblica Amministrazione
- PROTOCOLLO 02- Selezione assunzione, gestione del personale
- PROTOCOLLO 03- Gestione di consulenze ed affidamento di incarichi professionali a terzi
- PROTOCOLLO 04- Bilancio, operazioni straordinarie societarie, adempimenti operativi, rapporti con il Collegio Sindacale e con Società terze
- PROTOCOLLO 05- Flussi monetarie e Finanziari
- PROTOCOLLO 06- Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del d.lgs.81/2008
- PROTOCOLLO 07- Reati Ambientali
- PROTOCOLLO 08- Gestione dei sistemi informativi aziendali
- PROTOCOLLO 09_ Approvvigionamento

- PROTOCOLLO 10- Reati associativi
- PROTOCOLLO 11-Segnalazioni e Flussi informativi periodici all'OdV.

La Società intende altresì garantire il continuo aggiornamento dei suddetti protocolli e regolamenti.

10. ALLEGATI

[Allegato 1](#) – Tabella degli obblighi di pubblicazione di cui alla delibera 1134/2017 A.N.A.C.